SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 3**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 gennaio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 gennaio 1991, n. 1. *(Raccolta 1991)*

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

Art. 1.

(Attività di intermediazione mobiliare)

1. Per attività di intermediazione mobiliare si intende:

a) negoziazione per conto proprio o per conto terzi, ovvero sia per conto proprio che per conto terzi, di valori mobiliari;

b) collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

d) raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;

e) consulenza in materia di valori mobiliari;

f) sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, di cui all'articolo 18-*ter*, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai fini della presente legge i contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute, sono considerati valori mobiliari.

Art. 2.

(Esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare)

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 1 è riservato alle società di intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto negli articoli 16, 17, 18 e 19 ed è soggetto alle disposizioni della presente legge.

2. Oltre alle attività di cui all'articolo 1, le società di intermediazione mobiliare possono essere autorizzate a svolgere le attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, di finanziamento dei contratti di borsa, di negoziazione per conto terzi di valute in borsa ai sensi dell'articolo 21 e possono esercitare le altre attività connesse e strumentali a ciascuna di quelle di cui all'articolo 1. Le società di intermediazione mobiliare, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, possono altresì procedere alla promozione o al collocamento di prodotti e servizi diversi dai valori mobiliari, le cui caratteristiche sono indicate nel regolamento previsto dall'articolo 18-*ter* del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Alle società di intermediazione mobiliare è inibita la raccolta di risparmio fra il pubblico, come regolata dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito,

con modificazioni e integrazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ogni attività di intermediazione nei pagamenti nonchè l'emissione di titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti. Esse possono collocare certificati di deposito e obbligazioni emesse dagli istituti di credito speciale.

4. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), d'intesa con la Banca d'Italia, determina con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri in base ai quali la detenzione di valori mobiliari da parte delle società di intermediazione mobiliare, ivi compresi quelli relativi al capitale di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, non rientra nell'esercizio delle attività per le quali le società stesse sono autorizzate. A tal fine la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, tiene conto, anche in relazione a ciascuna delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della durata della detenzione e della frequenza delle eventuali negoziazioni effettuate sui valori mobiliari.

5. Nei casi in cui la detenzione di valori mobiliari non rientra nell'esercizio delle attività per le quali le società di intermediazione mobiliare sono autorizzate, le società stesse possono detenere titoli di partecipazione esclusivamente di società che esercitano attività connesse e strumentali.

6. Le società di intermediazione mobiliare non possono emettere valori mobiliari diversi dalle azioni con voto non limitato o dalle obbligazioni, anche convertibili in azioni proprie.

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'articolo 9, commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, dall'articolo 11 e dall'articolo 23, comma 2, lettera *c*), all'attività delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77.

8. Il regolamento previsto dall'articolo 18-*ter* del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, è modificato in conformità alle disposizioni della presente legge entro il termine previsto dall'articolo 18, comma 1. Le modificazioni entrano in vigore, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(*Albo*)

1. Le società di intermediazione mobiliare devono essere iscritte a un apposito albo istituito presso la CONSOB.

2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle società indicando le attività per le quali le società stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformità dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge:

a) la società deve essere costituita nella forma della società per azioni o in accomandita per azioni, deve ricomprendere nella denominazione sociale le parole «società di intermediazione mobiliare» e avere sede legale nel territorio dello Stato. Il capitale sociale sottoscritto deve essere rappresentato interamente da azioni con voto non limitato, deve essere versato per importo non inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni ovvero al maggiore importo determinato in via generale dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, anche in relazione alle attività esercitate, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

b) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *c*), della citata legge n. 77 del 1983, e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa previste dall'articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, nè essere stati

sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni. Gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti cui sono conferiti poteri di rappresentanza nonchè i soci accomandatari devono altresì avere svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, assicurativo o finanziario, o in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, o in società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, o in società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, o in società di intermediazione mobiliare, o avere esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge, ovvero avere svolto funzioni di procuratore generale o rappresentante alle grida di agenti di cambio;

c) anche agli effetti dell'articolo 1, quarto comma, lettera *b*), della citata legge n. 77 del 1983, per le funzioni svolte dai soggetti indicati alla lettera *b*), secondo periodo, del presente comma, presso società o enti che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle indicate alla medesima lettera *b*), si può tener conto delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari della società o dell'ente, purchè il volume di attività del settore o dell'ufficio abbia dimensioni adeguate a quelle della società di gestione o di intermediazione mobiliare presso la quale la carica deve essere ricoperta. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri per l'applicazione delle disposizioni della presente lettera, con particolare riferimento all'individuazione degli uffici e settori finanziari delle società o degli enti ed alla verifica dell'adeguatezza della loro dimensione rispetto a quella della società di intermediazione mobiliare;

d) i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e dei periti commerciali o degli avvocati o dei procuratori e al ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

e) i soggetti che, in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società devono documentare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera *b*); ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una società di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali.

3. La CONSOB stabilisce, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 1, gli elementi informativi che la domanda deve contenere, i documenti che devono essere forniti in allegato, nonchè le modalità di svolgimento dell'istruttoria. La CONSOB comunica immediatamente alla Banca d'Italia le iscrizioni disposte e le autorizzazioni rilasciate.

Art. 4.

(Partecipazione al capitale delle società di intermediazione mobiliare)

1. A tutti coloro che partecipano in una società di intermediazione mobiliare in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa si applicano gli articoli 5 e 5-*bis* del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. La CONSOB può altresì avvalersi nei confronti delle società di intermediazione mobiliare dei poteri di cui all'articolo 4-*bis* dello stesso decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla stessa legge n. 216 del 1974 e dà immediata notizia delle comunicazioni ricevute alla Banca d'Italia. I soggetti di cui al primo periodo devono sottoscrivere, entro quarantotto ore dall'assunzione della partecipazione, protocolli di autonomia

gestionale, utilizzando i modelli di cui all'articolo 9, comma 6, lettera *a*), e astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente della società ovvero che possa indurre la società medesima ad una condotta non coerente con i principi e le regole generali di cui alla presente legge. Copia dei protocolli deve essere inviata alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla società partecipata contestualmente alle comunicazioni di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. I soci che, essendovi tenuti, non hanno inviato i protocolli di autonomia nei modi e nei termini previsti dal presente comma, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni possedute. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci della società di intermediazione mobiliare e può essere proposta dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia. Le azioni per le quali, a norma del presente comma, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983. Le comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia, che ne dà immediata notizia alla CONSOB.

3. Si considerano appartenenti al gruppo della società di intermediazione mobiliare i soggetti che, direttamente o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, controllano la società di intermediazione mobiliare, ne sono controllati ovvero sono controllati dagli stessi soggetti che controllano la società di intermediazione mobiliare. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina, le società di intermediazione mobiliare devono comunicare alla CONSOB e alla Banca d'Italia le variazioni intervenute nella composizione dei propri organi sociali e le sostituzioni dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza. Entro lo stesso termine le sostituzioni comportanti modifiche della identità dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *e*), devono essere, dagli stessi soggetti, comunicate alla CONSOB e alla Banca d'Italia. La violazione delle disposizioni del presente comma è punita a norma dell'articolo 3, secondo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

(Promotori di servizi finanziari)

1. Nell'offerta dei propri servizi effettuata in luogo diverso dalla propria sede sociale o dalle proprie sedi secondarie e comunque nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), le società di intermediazione mobiliare devono avvalersi esclusivamente dell'opera di promotori di servizi finanziari iscritti all'albo di cui al comma 5 del presente articolo.

2. La società di intermediazione mobiliare che viola le disposizioni di cui al comma 1 è punita, per questo solo fatto e ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 13, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 100 milioni, aumentata, nel caso, dell'importo dei valori mobiliari illecitamente offerti.

3. È promotore di servizi finanziari chi, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'attività di cui al comma 1. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18-*ter* del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modifi-

cazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. L'attività di promotore di servizi finanziari può essere svolta esclusivamente per conto e nell'interesse di una sola società di intermediazione mobiliare. È inibita ogni forma di attività di consulenza porta a porta.

4. La società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

5. È istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori di servizi finanziari. La CONSOB provvede entro il 31 marzo di ogni anno a pubblicare l'albo aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione, è istituita, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale per l'albo dei promotori di servizi finanziari composta da tre membri, di cui uno nominato dal presidente della stessa camera di commercio, uno dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative ed uno dal presidente della CONSOB.

7. Le commissioni regionali di cui al comma 6 deliberano le iscrizioni negli elenchi regionali dei soggetti iscritti all'albo di cui al comma 5, nonchè i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare ed assolvono le altre funzioni ad esse affidate dai regolamenti di cui al comma 8. In sede di prima applicazione le commissioni regionali deliberano le iscrizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La CONSOB prescrive con uno o più regolamenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) le modalità per la costituzione delle commissioni regionali e le disposizioni per il loro funzionamento;

b) le modalità di formazione dell'albo di cui al comma 5 e le forme di pubblicità dello stesso;

c) i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per l'iscrizione all'albo di cui al comma 5, che in relazione alla specifica attività devono essere proporzionati a quelli prescritti per gli esponenti degli enti creditizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni;

d) la cadenza almeno annuale dell'esame di idoneità che dovrà essere indetto dalla CONSOB e svolto presso ogni camera di commercio con sede nei capoluoghi di regione; in sede di prima applicazione, l'esame dovrà essere indetto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

e) l'iscrizione all'albo di cui al comma 5 di chi, fermo restando il requisito della onorabilità, esercita effettivamente da almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività per incarico di società autorizzate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 18-*ter* del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni; l'iscrizione avviene su domanda dell'interessato, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dai regolamenti di cui al presente comma;

f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori di servizi finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela, al fine di tutelare l'interesse dei risparmiatori;

g) i sistemi di controllo sui comportamenti, i procedimenti disciplinari e le sanzioni; a carico dei promotori di servizi finanziari che violano le regole di cui alla lettera *f*) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 50 milioni;

h) le ipotesi di grave violazione o di recidiva per le quali si applicano le sanzioni della sospensione o della cancellazione dall'albo di cui al comma 5;

i) l'importo del contributo alle spese di tenuta dell'albo di cui al comma 5 da versare al momento di presentazione della domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 5, nonchè l'importo del diritto annuo.

9. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono irrogate dalla CONSOB. Ad esse non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. L'attività di promotore di servizi finanziari può essere svolta esclusivamente da persone fisiche che siano iscritte all'albo di cui al comma 5. Chiunque esercita l'attività di promotore di servizi finanziari senza essere iscritto all'albo di cui al comma 5 è punito a norma dell'articolo 14.

Art. 6.

(Principi generali e regole di comportamento)

1. Nello svolgimento delle loro attività le società di intermediazione mobiliare:

a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente;

b) devono pubblicare e trasmettere ai singoli clienti un apposito documento informativo contenente l'indicazione e la descrizione delle attività svolte nonchè l'elenco dei soggetti appartenenti al proprio gruppo quale indicato all'articolo 4, comma 3; il documento di cui sopra, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB con proprio regolamento, deve in ogni caso indicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e contenere per estratto l'indicazione delle norme di legge e di regolamento applicabili alle singole attività svolte;

c) devono stabilire i rapporti con il cliente stipulando un contratto scritto nel quale siano indicati la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonchè le altre condizioni particolari convenute con il cliente; copia del contratto deve essere consegnata contestualmente al cliente;

d) devono acquisire preventivamente le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare;

e) devono operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato sulla natura e sui rischi delle operazioni, sulle loro implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza necessari per prendere consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento;

f) non devono consigliare o effettuare operazioni con frequenza non necessaria o consigliare o effettuare operazioni di dimensioni eccessive in rapporto alla situazione finanziaria del cliente;

g) non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse conflittuale nell'operazione, a meno che non abbiano comunicato per iscritto al cliente la natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione, e il cliente non abbia preventivamente ed espressamente acconsentito per iscritto alla effettuazione dell'operazione;

h) devono predisporre ed osservare procedure organizzative idonee ad assicurare il controllo interno sulla propria attività e su quella dei propri dipendenti; nella definizione di tali procedure le società di intermediazione mobiliare devono tener conto del tipo e della frequenza dei reclami presentati dai clienti mantenendone evidenza in apposito registro; in ogni caso devono garantire un'adeguata formazione del personale impiegato.

Art. 7.

(Attività di negoziazione nei mercati regolamentati)

1. Le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, possono operare nei mercati regolamentati.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), nei mercati regolamentati di cui agli articoli 20 e 23 le società di intermediazione mobiliare devono avvalersi di agenti di cambio o di propri dipendenti abilitati a seguito di apposito esame. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano procuratori o rappresentanti alle grida di agenti di cambio o rappresentanti o sostituti rappresentanti di borsa delle società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida ovvero osservatori alle grida di aziende o istituti di credito ammessi negli antirecinti per un periodo complessivamente non inferiore ad un anno sono abilitati di diritto.

3. La CONSOB indìce annualmente gli esami di abilitazione e determina, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per la partecipazione agli esami stessi nonchè le modalità del loro svolgimento. In sede di prima applicazione, l'esame di abilitazione dovrà essere indetto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle società di intermediazione mobiliare, nonchè quelli di cui le società di intermediazione mobiliare si avvalgono ai sensi del comma 2, sono iscritti in un ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro. Essi possono svolgere le attività loro consentite dal presente articolo esclusivamente nell'interesse della società di appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette società. Essi restano individualmente assoggettati ai divieti ed alle incompatibilità stabiliti dalle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La CONSOB delibera la percentuale massima delle commissioni applicate allo svolgimento dell'attività di negoziazione per conto di terzi di valori mobiliari sui mercati regolamentati di cui alla presente legge nonchè allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*).

Art. 8.

(*Attività di gestione*)

1. Nell'attività di gestione di patrimoni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), le società di intermediazione mobiliare possono agire esclusivamente in nome e per conto di terzi e devono attenersi alle seguenti ulteriori regole:

a) l'affidamento deve avvenire con apposito contratto scritto, nel quale devono essere specificati la natura dei servizi forniti, i poteri conferiti alla società, il tipo di valori mobiliari acquistabili, la durata dell'incarico, l'ammontare del compenso oltre al quale nulla è dovuto o i criteri completi per la sua determinazione; è nullo ogni richiamo alle condizioni d'uso;

b) i valori mobiliari emessi o collocati dalla società di intermediazione mobiliare, ovvero dai soggetti appartenenti al gruppo cui la società stessa appartiene ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonchè i valori mobiliari non trattati nei mercati regolamentati possono formare oggetto dell'attività di gestione esclusivamente nei limiti stabiliti nel regolamento, che disciplina anche i rapporti della società di intermediazione mobiliare con se stessa, di cui all'articolo 9, comma 6, lettera *b*), tenuto anche conto dell'esistenza di particolari condizioni atte ad assicurare l'indipendenza operativa e gestionale della società di intermediazione mobiliare;

c) salvo preventiva e specifica rinuncia scritta da parte del cliente, il contratto di cui alla lettera *a*) non acquista efficacia prima del quinto giorno lavorativo successivo a quello della sua sottoscrizione; entro il medesimo termine il cliente ha facoltà di recedere, senza spese nè corrispettivo, facendo pervenire apposita comunicazione scritta alla società;

d) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto di cui alla lettera *a*) e ritirare in tutto o in parte le somma e i valori mobiliari di cui è titolare tenuto conto delle operazioni disposte ma non ancora eseguite;

e) il cliente può impartire istruzioni vincolanti sulle operazioni da effettuare, salvo il diritto di recesso della società ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;

f) i valori mobiliari e le somme oggetto della gestione devono essere depositati in conti rubricati come di gestione per conto di terzi presso la medesima società, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di custodia e di amministrazione di valori mobiliari di cui all'articolo 2, comma 2, o presso aziende o istituti di credito autorizzati dalla Banca d'Italia, ovvero, con esclusivo riferimento ai valori mobiliari, presso la Monte Titoli S.p.A. e la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia; per tali conti non opera la compensazione legale e giudiziaria e per gli stessi non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti della società di intermediazione mobiliare; presso la società stessa devono essere predisposti conti individuali a nome dei singoli clienti che consentano in ogni momento l'individuazione dei beni di loro proprietà;

g) la società non può contrarre obbligazioni per conto del cliente che impegnano lo stesso oltre i valori affidati in gestione;

h) la società deve inviare al domicilio del cliente rendiconti almeno trimestrali dai quali risultano, in modo analitico e secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB, con proprio regolamento, il valore del patrimonio gestito, la sua composizione, le variazioni intervenute nel periodo di riferimento; su richiesta e a spese del cliente la società è tenuta a fornire in ogni momento la composizione del patrimonio di pertinenza del medesimo;

i) la società non può affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto salvo che per gli atti per i quali la sostituzione è resa necessaria dalla natura dell'incarico e, in ogni caso, previa comunicazione al cliente;

l) l'esercizio del diritto di voto inerente ai valori mobiliari in gestione può essere esercitato dalla società solo su specifica procura conferita di volta in volta per ogni assemblea e per iscritto.

2. Il patrimonio conferito in gestione dai singoli clienti costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della società e da quello degli altri clienti. Sul patrimonio conferito in gestione non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà.

3. Le disposizioni del presente articolo sono richiamate nei contratti di cui al comma 1, lettera *a*), in relazione alla natura dei contratti medesimi.

4. Sono nulli i patti in deroga alle disposizioni del presente articolo.

Art. 9.

(*Vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare*)

1. La vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare è esercitata dalla CONSOB per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari e dalla Banca d'Italia per quanto riguarda i controlli di stabilità patrimoniale.

2. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, le regole di comportamento che le società di intermediazione mobiliare devono osservare nello svolgimento delle attività per le quali sono autorizzate, anche con riferimento allo svolgimento congiunto di più attività. Tali regole, conformemente ai princìpi enunciati nell'articolo 6, devono tra l'altro ispirarsi all'obiettivo di garantire:

a) la trasparenza dei prezzi di acquisto e di vendita, delle commissioni e di ogni altro onere a carico dei clienti nonchè dell'interesse che ha l'intermediario nelle singole operazioni;

b) che nello svolgimento delle suddette attività non si abbia scambio di informazioni e di responsabilità di gestione tra chi opera nelle diverse attività;

c) l'interesse del cliente nella scelta da parte dell'intermediario dei tempi e delle modalità di esecuzione degli ordini;

d) il rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente;

e) il rispetto delle modalità di negoziazione prescritte per i mercati regolamentati;

f) la tenuta di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite che devono essere conservate per periodi prestabiliti;

g) che non sia consentito moltiplicare le transazioni senza vantaggio per il cliente.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 la CONSOB determina altresì le regole di comportamento da osservare nel caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto in tutto o in parte gli elementi dell'operazione da porre in essere nonchè ogni altra regola da osservare al fine di regolare le ipotesi di conflitto di interessi.

4. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, stabilisce, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i coefficienti minimi di patrimonio e di liquidità con riferimento alle singole attività per le quali le società di intermediazione mobiliare possono essere autorizzate e con riferimento alla limitazione della concentrazione dei rischi in proprio delle stesse società.

5. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, determina:

a) le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario delle società di intermediazione mobiliare;

b) le modalità con le quali le società iscritte all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, devono comunicare le informazioni necessarie per l'elaborazione delle statistiche finanziarie;

c) criteri contabili ed organizzativi che assicurino la separazione delle varie attività esercitate e delle connesse responsabilità di gestione;

d) le modalità per il deposito dei valori mobiliari di pertinenza dei clienti presso le società di intermediazione mobiliare con facoltà di subdeposito, presso la Monte Titoli S.p.A. e la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia, in conti per i quali non opera la compensazione legale e giudiziaria e per i quali non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario verso la società di intermediazione mobiliare, nonchè le modalità per il deposito delle somme di pertinenza dei clienti;

e) le attività connesse e strumentali a quelle di cui all'articolo 1, indicate all'articolo 2, comma 2;

f) i limiti, i criteri e le modalità con i quali le società di intermediazione mobiliare possono partecipare al capitale di altre società ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

6. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, determina:

a) i modelli dei protocolli di autonomia di cui all'articolo 4, comma 1;

b) i limiti entro i quali i valori mobiliari emessi o collocati dalla società di intermediazione mobiliare ovvero dei soggetti appartenenti al gruppo di cui all'articolo 4, comma 3, possono formare oggetto dell'attività di gestione.

7. Fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo cartolare ed ispettivo previsti dalla legge, al fine di evitare duplicazioni nello svolgimento dell'attività di vigilanza, i controlli relativi agli obblighi di informazione e correttezza ed alla regolarità delle negoziazioni sulle aziende ed istituti di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 16 sono effettuati dalla Banca d'Italia su richiesta della CONSOB e i controlli di stabilità patrimoniale sulle società di cui agli articoli 2 e 17 sono effettuati dalla CONSOB su richiesta della Banca d'Italia. Ciascuna autorità dà comunicazione all'altra degli accertamenti disposti, nonchè di ogni irregolarità riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione. In tutti i casi in cui ciascuna autorità lo ritenga necessario, esercita direttamente il potere di vigilanza di cui al comma 1.

8. La Banca d'Italia e la CONSOB possono altresì:

a) chiedere alle società di intermediazione mobiliare la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza al fine di accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

b) disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno la facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

9. La Banca d'Italia e la CONSOB non possono eccepire reciprocamente il segreto d'ufficio. Si applica l'articolo 10 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla citata legge n. 141 del 1938, e successive modificazioni e integrazioni.

10. In ogni caso le società di intermediazione mobiliare sono tenute a comunicare, mediante lettera raccomandata alla CONSOB ed alla Banca d'Italia, gli atti indicati all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, nei termini ivi stabiliti, nonchè le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale.

11. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge e da altre disposizioni di legge, la CONSOB e la Banca d'Italia devono adottare gli atti che per legge o regolamento sono tenute a rilasciare su istanza degli interessati entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Detto termine puo essere prorogato per non più di due volte e per un massimo di trenta giorni per ciascuna volta a decorrere dalla data di ricezione dei dati e delle notizie richiesti. Quando gli atti di competenza della CONSOB o della Banca d'Italia sono adottati, previo parere di altre autorità, i termini rimangono sospesi tra la data della richiesta di parere e la data di ricezione dello stesso. Gli atti si intendono rilasciati qualora le relative istanze indirizzate alla CONSOB o alla Banca d'Italia non siano espressamente respinte entro i suindicati termini.

12. Alle partecipazioni nelle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. La Banca d'Italia dà immediata notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute.

13. Ai sensi della citata legge n. 77 del 1983, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, stabilisce con provvedimenti di carattere generale i limiti di investimento dei fondi comuni, di cui alla stessa legge, in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la società di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonchè in titoli oggetto dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), svolta dai medesimi soggetti collegati.

14. Ferme restando le disposizioni della citata legge n. 77 del 1983, la CONSOB, con il regolamento di cui al comma 2, stabilisce, con riferimento all'attività delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare:

a) le regole di comportamento di cui al comma 2, lettere *e*) e *g*);

b) modi ed i termini della comunicazione da parte delle società di gestione delle operazioni effettuate nell'attività di gestione dei fondi aventi ad oggetto titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la stessa società di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ovvero titoli oggetto dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), svolta dai medesimi soggetti.

15. Le società di gestione di cui alla citata legge n. 77 del 1983, sono soggette, anche per l'attività del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3, primo comma, lettere *c*) e *g*), e 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

16. Alle società di gestione di cui alla citata legge n. 77 del 1983, nonchè agli

amministratori e ai direttori generali delle stesse che violano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applica, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

17. Delle sanzioni applicate ai sensi del comma 16 viene data pubblicità, a spese dei soggetti interessati, con le modalità stabilite dalla CONSOB con il regolamento di cui al comma 2.

Art. 10.

(*Revisione e certificazione del bilancio*)

1. Alle società di intermediazione mobiliare si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, relative al controllo contabile ed alla certificazione del bilancio, ad eccezione dell'articolo 6, commi primo e secondo, e dell'articolo 7 dello stesso decreto.

2. Le autorità di vigilanza possono richiedere alla società di revisione incaricata della revisione e della certificazione del bilancio tutte le notizie e le informazioni occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni. Alla medesima società può essere demandata, su incarico e a spese della società di intermediazione mobiliare, la verifica della conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche di cui all'articolo 9, comma 5, lettera *a*).

3. Al primo comma dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nelle società in accomandita per azioni, alla deliberazione di conferimento dell'incarico si applica l'articolo 2469 del codice civile».

Art. 11.

(*Esecuzione delle negoziazioni di valori mobiliari*)

1. Le società di intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto dal comma 2, devono eseguire le negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati esclusivamente in detti mercati e con le modalità di negoziazione per essi previste.

2. Le società di intermediazione mobiliare possono eseguire le negoziazioni di cui al comma 1 fuori dei mercati regolamentati soltanto quando il cliente lo abbia ordinato o autorizzato preventivamente per iscritto e ciò consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente stesso.

3. L'ordine o l'autorizzazione di cui al comma 2 devono essere conferiti con riguardo a singole operazioni e non possono essere contenuti, a pena di nullità, in moduli o formulari predisposti dall'intermediario, nè possono essere da questi in alcun modo sollecitati.

4. Nel caso previsto dal comma 2, le società di intermediazione mobiliare devono rendere noti al mercato, ai clienti ed alla CONSOB gli elementi essenziali dell'operazione conclusa, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Il fissato bollato deve recare la dicitura «operazione eseguita fuori borsa» o «operazione eseguita fuori mercato ristretto» ovvero «operazione eseguita fuori dal mercato regolamentato su cui è negoziato il titolo».

5. Nel caso previsto dal comma 2, è fatto comunque divieto di eseguire gli ordini mediante acquisti o vendite per proprio conto.

6. Chiunque nell'esercizio o in occasione della propria attività d'impresa o nello svolgimento della propria attività professionale riceve dal pubblico incarichi di negoziare valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati deve eseguire le operazioni in detti mercati avvalendosi degli intermediari autorizzati.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati effettuate nell'ambito dell'attività di gestione svolta dalle società di intermediazione mobiliare, nonchè dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983.

8. Le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei trasferimenti di partecipazioni tra o nei confronti di società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si applicano alle negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati effettuate da aziende o istituti di credito per conto proprio, da compagnie di assicurazione, da società ed enti che hanno per oggetto sociale esclusivo o principale, o di fatto svolgono come attività esclusive o principali, la compravendita, l'investimento e la gestione di valori mobiliari.

9. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le società di intermediazione mobiliare, secondo le modalità e le condizioni previste dal regolamento di cui al comma 10, possono eseguire in nome e per conto proprio ovvero per conto di terzi operazioni di acquisto e di vendita di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati a prezzi liberamente contrattati tra le parti, a condizione che i quantitativi singolarmente scambiati non siano inferiori ad un ammontare minimo stabilito dalla CONSOB.

10. La CONSOB, con proprio regolamento da adottare con le modalità e le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, emana le disposizioni attuative del comma 9, stabilendo tra l'altro:

a) le modalità e le condizioni richieste per l'esecuzione delle operazioni di acquisto e vendita;

b) i valori mobiliari che possono essere negoziati dalle società di intermediazione mobiliare ai sensi del comma 9;

c) le modalità attraverso cui dovrà essere data comunicazione delle operazioni concluse ai sensi del comma 9 al mercato, alla CONSOB ed ai singoli clienti, precisando i contenuti della comunicazione stessa.

11. Sono nulli i patti in deroga alle disposizioni del presente articolo.

12. A chi viola le disposizioni di cui al presente articolo si applica, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione degli articoli 16 e 26.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 12.

(*Modalità di esecuzione degli ordini*)

1. Nelle negoziazioni di valori mobiliari effettuate mediante l'utilizzo di sistemi informatici e telematici realizzanti il collegamento fra le singole borse e i singoli soggetti autorizzati alle negoziazioni, gli ordini della clientela devono essere eseguiti nel rispetto della priorità di tempo nella ricezione degli ordini stessi.

2. I fissati bollati relativi alle negoziazioni di cui al comma 1 devono in ogni caso indicare distintamente il prezzo e le commissioni, i bolli applicati ed il luogo e l'orario di esecuzione dell'ordine.

3. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, emana disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 1 e 2, allo scopo di assicurare la trasparenza del mercato e la tutela dei risparmiatori.

Art. 13.

(*Provvedimenti cautelari e sanzioni amministrative*)

1. Il presidente della CONSOB, o chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, può disporre in via d'urgenza, con provvedimento motivato, anche su proposta della Banca d'Italia, la sospensione cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dell'esercizio di quelle attività in ordine al cui svolgimento da parte della società di intermediazione mobiliare sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di irregolarità ovvero di violazioni di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza. I provvedimenti, che sono immediatamente esecutivi, devono essere trasmessi

contestualmente alla loro adozione al Ministro del tesoro, che li approva, pena la decadenza, entro tre giorni dall'adozione stessa. La sospensione cautelare può comportare anche il solo divieto di assumere nuovi incarichi.

2. Quando sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi irregolarità ovvero di gravi violazioni di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza nella gestione della società, ed in ogni caso in cui lo richieda la tutela del pubblico risparmio, la CONSOB, sentita la Banca d'Italia per quanto di sua competenza, può disporre per un periodo non superiore a sessanta giorni la sospensione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 1, della società stessa per tutte le attività esercitate.

3. In caso di accertata irregolarità ovvero di accertata violazione di legge o di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza, il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB o della Banca d'Italia, ciascuna nell'esercizio delle proprie funzioni, previa contestazione degli addebiti agli interessati e tenuto conto delle deduzioni presentate dagli stessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della contestazione, applica, con decreto motivato, la sanzione amministrativa da lire 20 milioni a lire 200 milioni ovvero dispone la sospensione dell'esercizio, per un periodo da due mesi ad un anno, di quelle attività in ordine al cui svolgimento da parte della società di intermediazione mobiliare sia stata accertata la suddetta irregolarità o violazione.

4. Nel caso in cui sia accertata grave irregolarità nella gestione della società il Ministro del tesoro, con la procedura di cui al comma 3, dispone per un periodo da due mesi ad un anno ed a cura della CONSOB la sospensione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 1, della società stessa.

5. Qualora le irregolarità o le violazioni accertate comportino, anche successivamente all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4, pericoli per la stabilità dei mercati o per la tutela del pubblico risparmio, il Ministro del tesoro, con la procedura di cui al comma 3, dispone, a cura della CONSOB, la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 1. Tale cancellazione consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori devono convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla modificazione dell'oggetto sociale e alle altre modificazioni conseguenti al provvedimento, ovvero alla liquidazione volontaria della società. Con il provvedimento di cancellazione, il Ministro del tesoro nomina un commissario preposto alla tutela ed alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti della società. Il commissario può richiedere informazioni alla CONSOB e alla Banca d'Italia nonchè ad ogni altro pubblico ufficiale. Tali informazioni devono essere rese entro trenta giorni dalla richiesta. Il commissario può altresì richiedere alla CONSOB e alla Banca d'Italia di effettuare indagini specifiche nell'ambito dei poteri attribuiti alle suddette autorità. Il commissario è legittimato a proporre la denunzia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori, i sindaci e i soci della società. Il commissario si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. L'incarico del commissario ha termine con la restituzione dei beni disponibili ai clienti della società.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB o della Banca d'Italia, nelle ipotesi previste ai commi 1, 2, 3 e 4, può disporre:

a) la gestione a cura di altra società di intermediazione mobiliare di quelle attività la cui prosecuzione è ritenuta necessaria nell'interesse della clientela ovvero la nomina di un commissario preposto alla gestione di dette attività che si sostituisce, secondo le direttive della CONSOB, al consiglio di amministrazione con i poteri di un mandato institorio generale;

b) lo scioglimento degli organi amministrativi, i cui poteri sono interamente attribuiti ad un commissario nominato con il medesimo provvedimento, incaricato della gestione della società.

7. Con le modalità di cui al comma 6 il Ministro del tesoro provvede alla revoca e alla sostituzione dei commissari.

8. Delle violazioni accertate e delle sanzioni applicate viene data pubblicità, a spese del soggetto interessato, con le modalità di volta in volta stabilite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia. Avverso i provvedimenti che irrogano le sanzioni è data facoltà di opposizione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, la CONSOB, sentiti gli amministratori della società, fissa per la loro ricostituzione un termine non superiore a sei mesi eventualmente irrogando la sanzione di cui al comma 4. Decorso inutilmente il termine, la CONSOB dispone la cancellazione delle società dall'albo stesso. Dei provvedimenti è data immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

10. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, in violazione della presente legge, dei regolamenti, e delle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza, spetta alla società o soggetto convenuti l'onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario.

Art. 14.

(Disposizioni penali)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 200 milioni chiunque, senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero senza essere autorizzato ai sensi della presente legge, esercita professionalmente nei confronti del pubblico una o più delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero usa la denominazione di società di intermediazione mobiliare. La condanna comporta altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili e immobili di proprietà del soggetto che ha commesso il reato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

2. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso aziende o istituti di credito, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, società fiduciarie e società di intermediazione mobiliare per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque.

Art. 15.

(Fondo nazionale di garanzia)

1. È istituito un fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.

2. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB, formulata d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, le modalità di organizzazione e di funzionamento del fondo nonchè la misura del contributo, i casi, le modalità ed i limiti di intervento del fondo e le norme per la gestione e l'investimento delle attività del fondo stesso.

3. L'adesione al fondo è obbligatoria per le società di intermediazione mobiliare e per i soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1. Il contributo al fondo è stabilito in misura non superiore al 2 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare, tenuto conto anche della diversa composizione dei rischi dell'attivo. L'intervento del fondo è condizionato alla dichiarazione di insolvenza.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 deve altresì essere previsto il trasferimento al fondo nazionale di garanzia della quota parte dei fondi comuni di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, spettante ad ogni singolo

agente di cambio partecipante alle società di intermediazione mobiliare a diminuzione di quanto dovuto al fondo stesso da parte delle medesime società.

Art. 16.

(*Aziende ed istituti di credito*)

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è consentito, con esclusione di quella di cui alla lettera *a*) relativamente ai valori mobiliari diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati in borsa e negoziati al mercato ristretto, anche alle aziende ed istituti di credito, previa autorizzazione della Banca d'Italia da rilasciarsi secondo le modalità e alle condizioni da questa stabilite. La Banca d'Italia comunica immediatamente alla CONSOB le autorizzazioni rilasciate.

2. Le aziende e gli istituti di credito autorizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 11 e 12, e sono soggetti alle norme sulla vigilanza di cui all'articolo 9. Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, secondo comma, della citata legge n. 77 del 1983, alle aziende ed istituti di credito autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), della presente legge si applica l'articolo 5 della presente legge. Essi inoltre devono tenere distinte le attività di cui alla presente legge tra loro e rispetto alle altre attività esercitate, sia per gli aspetti contabili che per l'organizzazione interna. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, ma la sospensione e la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 1, sono sostituite dalla sospensione e dalla revoca dell'autorizzazione. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito i provvedimenti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, sono assunti dalla Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione, nonchè l'applicazione delle sanzioni, sono disposte ai sensi dello stesso articolo 13, commi 3, 4 e 5, dal Ministro del tesoro su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB ed a cura della prima.

Art. 17.

(*Società fiduciarie*)

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma, le società fiduciarie possono svolgere l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi per oggetto valori mobiliari, in nome proprio e per conto di terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, 6, 8, 9, 11 e 13.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, le società fiduciarie devono essere iscritte in un'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1. In sede di prima applicazione si applica l'articolo 18, commi 2 e 3.

3. Le istanze per l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 vanno rivolte alla CONSOB, che provvede in base all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3.

4. Le società iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 esercitano l'attività di cui al comma 1 in via esclusiva.

5. Anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le società fiduciarie non iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2, possono continuare a svolgere le attività previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, con esclusione della gestione di patrimoni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*) e di quella di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 18.

(*Disposizioni per la prima applicazione*)

1. In sede di prima applicazione, i decreti, i regolamenti e le delibere previsti dal Titolo I della presente legge sono adottati entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Per le istanze presentate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, la CONSOB adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, i provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 2, tenuto conto di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo. I predetti provvedimenti acquistano efficacia a partire dal compimento del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività di cui all'articolo 1, comma 1, possono continuare ad esercitarle, in base alle norme vigenti alla suddetta data e nel rispetto delle norme della presente legge in quanto compatibili, fino al termine di dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore a condizione che trasmettano entro quindici giorni alla CONSOB copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente e dell'ultimo bilancio. Per le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, il termine di dodici mesi è differito al 31 dicembre 1992.

4. Fino al 31 dicembre 1992 possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), per quanto concerne la negoziazione di valori mobiliari per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, esclusivamente le società al cui capitale sociale partecipi almeno un agente di cambio, inclusi gli agenti di cambio che hanno raggiunto i limiti di età successivamente al 31 luglio 1985. La partecipazione di uno o più soci che non siano agenti di cambio, società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori o aziende e istituti di credito, non potrà comunque superare fino al 31 dicembre 1992 il 40 per cento del capitale sociale.

5. Fino al 31 dicembre 1992 è sospeso il collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio per raggiungimento del settantesimo anno di età, inclusi quelli che abbiano raggiunto il limite di età successivamente al 31 luglio 1985.

6. Fino al 31 dicembre 1992 la CONSOB, con provvedimento motivato, può negare l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, qualora, tenuto conto del numero degli agenti di cambio partecipanti alla società istante, possano determinarsi effetti restrittivi della concorrenza.

7. Sono vietate le intese tra agenti di cambio che abbiano per oggetto o come effetto quello di impedire o di subordinare a condizioni preordinate la costituzione di società di intermediazione mobiliare o l'accesso al loro capitale da parte di altri soggetti. Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, gli agenti di cambio che violano la norma del presente comma sono puniti con la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni. Tale violazione comporta la nullità delle intese e l'inibizione ai soggetti partecipanti a concorrere alla costituzione di una società di intermediazione mobiliare.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, limitatamente alle aziende e agli istituti di credito nonchè alle società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, e le disposizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo, si applicano successivamente al 31 dicembre 1992. Le restanti disposizioni del predetto articolo 11 si applicano a partire dal compimento del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le società di intermediazione mobiliare costituite entro il 31 dicembre 1992 e autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), per quanto concerne la negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, possono avvalersi, per lo svolgimento di tale attività, oltre che dei soggetti indicati dall'articolo 7, comma 2, anche dei procuratori alle grida di agenti di cambio abilitati di diritto ai sensi del medesimo articolo 7, comma 2.

10. Gli agenti di cambio e i procuratori alle grida di agenti di cambio che cessano le attività entro il 31 dicembre 1992 trasmettono alla CONSOB all'atto della cessazione delle attività un elenco nominativo del personale non direttivo, già dipendente alla data del 31 ottobre 1990, con il quale attestano sotto la propria responsabilità l'esistenza del rapporto di lavoro alla pre-

detta data. I suddetti agenti di cambio, qualora assumano entro il 31 dicembre 1992 una partecipazione in una delle società di cui al comma 4, sono tenuti a trasmettere il medesimo elenco nominativo nonchè quello relativo ai propri procuratori alle grida, anche alla società partecipata.

11. Sulla base degli elenchi nominativi di cui al comma 10, la CONSOB istituisce e aggiorna fino al 31 dicembre 1992 un elenco, articolato per province, del suddetto personale non direttivo.

12. In deroga alle norme sul collocamento ordinario, il personale non direttivo già dipendente alla data del 31 ottobre 1990 dagli agenti di cambio che partecipano a ciascuna delle società di cui al comma 4, nonchè quello già dipendente dai procuratori alle grida dei medesimi agenti di cambio, è assunto con priorità dalle suddette società, con chiamata nominativa. Le società comunicano i nominativi del personale assunto ai sensi del presente comma alla CONSOB, la quale provvede a cancellarli dall'elenco di cui al comma 11.

13. Anche in deroga alle norme sul collocamento ordinario, le società di intermediazione mobiliare possono assumere fino al 31 dicembre 1992, con chiamata nominativa, il personale iscritto all'elenco di cui al comma 11, relativo alla provincia in cui le società stesse hanno la propria sede sociale.

Art. 19.

(Disposizioni relative agli agenti di cambio e alle società commissionarie di borsa)

1. Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano autorizzati, purchè non iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 7, comma 4, allo svolgimento dell'attività di negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto nonchè delle altre attività consentite agli agenti di cambio dalle disposizioni vigenti alla medesima data. Agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'attività degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali. Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 11 e 12.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. I ruoli degli agenti di cambio istituiti presso il Ministero del tesoro sono unificati in un unico ruolo nazionale.

3. Dopo il 31 dicembre 1992, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, per le quali non sia in corso il procedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione di ammissione, possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 2; ad esse si applicano le norme della presente legge. Qualora siano in corso accertamenti ispettivi, l'iscrizione all'albo della società commissionaria è subordinata al favorevole giudizio conclusivo della CONSOB.

4. Le società commissionarie di cui al comma 3, al cui capitale non partecipi almeno un agente di cambio, possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), per quanto concerne la negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, con efficacia dal 1° gennaio 1993, a condizione che presentino l'istanza entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI MOBILIARI

Art. 20.

(Organizzazione delle negoziazioni dei valori mobiliari)

1. La CONSOB, con uno o più regolamenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, può

determinare, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera *f*), del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, le modalità di negoziazione, anche diverse dalla negoziazione alle grida prevista dall'articolo 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ed ivi compresa la negoziazione, mediante offerte pubbliche di operatori in proprio, a condizione che le modalità stesse garantiscano condizioni di concorrenzialità e competitività fra gli operatori, dei titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, avendo riguardo alla natura dei titoli, ai volumi giornalieri abitualmente trattati, ai tagli abitualmente negoziati ed alla volatilità dei corsi. A tal fine la CONSOB adotta le disposizioni necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture, ivi comprese quelle telematiche ed informatiche, necessarie allo svolgimento delle contrattazioni nelle diverse modalità.

2. Con propri regolamenti la CONSOB può stabilire che le negoziazioni di titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto siano effettuate su un mercato realizzato con l'ausilio di strutture informatiche e telematiche che mettano in collegamento le singole borse e può dettare le norme per il funzionamento e l'organizzazione del mercato di cui al presente comma.

3. Nel caso previsto dal comma 2, le deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 1° agosto 1988, n. 340, relative alla determinazione delle tariffe dei diritti riguardanti il mercato, sono assunte dal consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori, istituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1986. Nello stesso caso non si applicano agli agenti di cambio le limitazioni derivanti dall'iscrizione nel ruolo presso una singola borsa e le attribuzioni dei competenti consigli degli ordini professionali sono esercitate dal consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio.

4. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, può istituire mercati anche locali per la negoziazione di valori mobiliari non quotati e non negoziati nel mercato ristretto e fissare i criteri direttivi per la loro disciplina e funzionamento, prevedendo anche l'utilizzo delle strutture delle locali camere di commercio.

5. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento dei mercati di cui al comma 4, le modalità di negoziazione e di accesso dei valori mobiliari e degli intermediari alle negoziazioni stesse, le modalità di pubblicazione e di diffusione dei prezzi, nonchè quelle di regolamento e di liquidazione delle operazioni e quant'altro necessario al funzionamento dei mercati stessi, ivi compresi l'istituzione, le attribuzioni e i poteri di un comitato di gestione composto da soggetti ammessi alle negoziazioni, in modo che siano adeguati ai fini della tutela del pubblico risparmio.

6. La CONSOB determina le informazioni concernenti i mercati di cui al comma 4 che devono essere rese note al pubblico prima dell'inizio delle negoziazioni e le modalità della loro pubblicazione.

7. Ai mercati di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettere *f*) e *g*), del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

8. La CONSOB può stipulare con le corrispondenti autorità di controllo dei mercati mobiliari esteri accordi per il riconoscimento dei rispettivi mercati organizzati e regolamentati, ivi compresi quelli concernenti contratti a termine, anche al fine di estendere la loro operatività sul territorio nazionale mediante collegamenti telematici. A tale scopo la CONSOB dovrà accertare che le informazioni sui titoli e

sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza dei mercati e degli intermediari e quant'altro necessario ai fini del riconoscimento siano di effetto equivalente a quello della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela agli investitori. Le società di intermediazione mobiliare e gli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge comunicano alla CONSOB la realizzazione di collegamenti con i mercati telematici esteri riconosciuti operanti sul territorio nazionale. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti applicativi i mercati riconosciuti ai sensi del presente comma sono equiparati alle borse valori e ai mercati ristretti, nonchè agli altri mercati di cui al comma 4. Si applica l'articolo 16, comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera *a*).

9. Al fine di consentire alle società estere quotate in Italia l'applicazione del regime giuridico in vigore nel paese ove esse hanno la propria sede legale, la CONSOB è autorizzata a derogare alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 5-*bis* e 17 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Le offerte di acquisto e di vendita di valori mobiliari effettuate dalle società di intermediazione mobiliare e dagli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge su mercati nazionali organizzati e regolamentati ai sensi del presente articolo e dell'articolo 23 e su mercati esteri operanti in Italia riconosciuti ai sensi del comma 8 del presente articolo non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al mercato secondario dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556.

Art. 21.

(*Mercato delle valute*)

1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, il Ministro del tesoro, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina il mercato dei cambi e le relative operazioni che vi si svolgono, nonchè le forme di vigilanza su detto mercato e le attribuzioni della Banca d'Italia. A tal fine possono essere richiesti dati e notizie agli intermediari professionali autorizzati e agli altri operatori.

Art. 22.

(*Liquidazione delle operazioni in valori mobiliari*)

1. Le operazioni in valori mobiliari concluse dalle società di intermediazione mobiliare e dagli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge o fra questi e gli altri soggetti associati alle stanze di compensazione sono liquidate a mezzo stanze di compensazione. Per il trasferimento di titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dei commi primo e terzo dell'articolo 15 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239.

2. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, può emanare disposizioni concernenti le modalità di tempo per la liquidazione delle operazioni, nonchè gli adempimenti complementari a tali liquidazioni, con eventuale prescrizione dell'utilizzo di sistemi di elaborazione accentrata dei relativi dati. La CONSOB può richiedere alle società di intermediazione mobiliare ed agli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge ogni dato e notizia in ordine alla liquidazione delle operazioni in valori mobiliari anche al fine della vigilanza sulla

regolarità di esecuzione dei contratti conclusi.

3. La CONSOB e la Banca d'Italia possono emanare d'intesa disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di una cassa di compensazione e garanzia, con capitale sottoscritto dai soggetti ammessi alle contrattazioni e con il compito di garantire il buon fine e la compensazione dei contratti stipulati, prevedendo anche il deposito presso di essa di margini a garanzia dei contratti stessi. La vigilanza sulla cassa di compensazione e garanzia è esercitata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.

4. Le società di intermediazione mobiliare sono autorizzate, a norma e secondo le modalità previste dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, per gli agenti di cambio e le aziende e gli istituti di credito, al deposito e al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.A. e all'accesso alla gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia. Le modalità per l'estensione della citata legge n. 289 del 1986 alla gestione centralizzata presso la Banca d'Italia sono stabilite dal Ministro del tesoro con propri decreti. Le società di intermediazione mobiliare sono altresì ammesse alle stanze di compensazione gestite dalla Banca d'Italia a norma del regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito dalla legge 25 giugno 1926, n. 1262. Con uno o più decreti del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia formulata, per quanto riguarda la compensazione di valori mobiliari, d'intesa con la CONSOB, vengono fissate le modalità di funzionamento delle stanze di compensazione.

Art. 23.

(Mercati per la negoziazione di contratti a termine)

1. La CONSOB può autorizzare, nell'ambito delle borse valori, le negoziazioni di contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute.

2. La CONSOB, con uno o più regolamenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle negoziazioni dei contratti a termine di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 e tenuta presente la struttura dei mercati *futures* ed *options* esteri, con particolare riguardo a quelli dei paesi comunitari. Detti regolamenti dovranno altresì contenere:

a) la previsione che le aziende ed istituti di credito autorizzati ai sensi della presente legge possano partecipare direttamente alle negoziazioni per movimentare le proprie posizioni sui contratti di cui al comma 1, nonchè per effettuare ogni operazione sugli stessi contratti relativi ai valori mobiliari che sono autorizzate a negoziare direttamente;

b) la previsione che operatori specializzati, autorizzati dalla CONSOB ed iscritti ad apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 3, comma 1, possano partecipare alle negoziazioni, esclusivamente in nome e per conto proprio, allo scopo di garantire una maggiore stabilità e continuità dei prezzi; a tal fine sono stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonchè le modalità e i limiti della partecipazione alle negoziazioni da parte di detti operatori; ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e 9;

c) la fissazione, con riferimento alle esigenze di funzionamento del mercato di cui al comma 1, d'intesa con la Banca d'Italia, delle modalità e dei limiti di partecipazione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983, al mercato di cui al comma 1;

d) la determinazione dei contratti a termine di cui al comma 1 ammessi alle negoziazioni e delle relative scadenze;

e) la previsione che le negoziazioni siano effettuate sul mercato di cui all'articolo 20, comma 2, e con l'ausilio delle strutture informatiche e telematiche ivi previste;

f) la previsione che la liquidazione a mezzo stanza di compensazione dei contratti a termine di cui al comma 1 avvenga esclusivamente per il tramite della cassa di compensazione e garanzia di cui all'articolo 22, comma 3, e che le operazioni siano garantite dal deposito presso la stessa cassa di margini nella misura e con le modalità stabilite anche periodicamente dalla CONSOB con proprie delibere.

3. La data di inizio delle contrattazioni sarà fissata dai regolamenti di cui al comma 2.

4. Ai contratti indicati nel comma 1 non si applica l'articolo 1933 del codice civile.

5. Per l'istituzione e la disciplina del mercato dei contratti di cui al comma 1 relativi a titoli di Stato, il Ministro del tesoro provvede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556.

Art. 24.

(*Consiglio di borsa*)

1. È istituito, con sede principale a Milano e sedi secondarie presso ogni borsa valori, un consiglio di borsa cui è trasferita la titolarità dei poteri e delle attribuzioni già spettanti alle camere di commercio, ai comitati direttivi degli agenti di cambio, alle commissioni per il listino ed alle deputazioni di borsa. La facoltà di delega all'esercizio di poteri e altre funzioni prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, è esercitata dalla CONSOB nei confronti del consiglio di borsa. Le camere di commercio potranno continuare l'esercizio delle competenze finora esercitate su delega del consiglio di borsa secondo modalità da convenire.

2. Il consiglio di borsa è nominato per la durata di un triennio con decreto del Ministro del tesoro ed è composto da un membro designato dalla CONSOB, da un membro designato dalla Banca d'Italia, da un membro designato dal consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori, da sette membri in rappresentanza delle società di intermediazione mobiliare, da due membri in rappresentanza delle aziende ed istituti di credito autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare ai sensi della presente legge e da due membri in rappresentanza delle società ed enti emittenti i valori mobiliari negoziati presso le borse valori e i mercati ristretti.

3. Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente ed il vicepresidente e stabilisce le regole per la propria organizzazione e funzionamento tenendo conto delle necessità operative e di coordinamento delle singole sedi, nonchè dell'esigenza di garantirne l'indipendenza, l'imparzialità e la riservatezza anche con riferimento al personale addetto. I membri designati dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia non sono eleggibili alle cariche di presidente e vicepresidente.

4. Il consiglio di borsa adotta altresì le disposizioni necessarie per la copertura dei propri fabbisogni finanziari e per la dotazione del personale necessario. I relativi oneri sono a carico delle categorie di intermediari in esso rappresentate.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB, è delegato ad emanare con proprio decreto, disposizioni intese a disciplinare:

a) le forme tecniche e le modalità di pubblicazione dei bilanci;

b) la data di inizio dell'operatività del consiglio di borsa.

6. A far data dall'inizio dell'operatività del consiglio di borsa i comitati direttivi degli agenti di cambio, le commissioni per il listino e le deputazioni di borsa sono soppressi.

Art. 25.

(*Offerta e commercializzazione di servizi o prodotti informatici o telematici*)

1. L'offerta o la commercializzazione di servizi, realizzati mediante strumenti informatici e telematici, aventi per oggetto la

diffusione al pubblico di dati concernenti i corsi, le quantità scambiate, le condizioni di domanda ed offerta relative alle negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati ai sensi della presente legge sono soggette ad autorizzazione da parte della CONSOB. La CONSOB può negare o revocare l'autorizzazione qualora ritenga che, in relazione alle modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati ovvero alla natura ed ai fini del servizio offerto o commercializzato, sussista il rischio che i dati stessi non siano veritieri ovvero siano tali da indurre in errore i destinatari.

2. Trimestralmente la CONSOB pubblica nel proprio bollettino l'elenco e le caratteristiche, incluse le modalità di accesso, dei servizi di cui al comma 1 autorizzati fino a quella data.

3. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, offre o commercializza i servizi di cui al comma 1 è punito a norma dell'articolo 14.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

(*Relazione al Parlamento*)

1. Per consentire una verifica sull'applicazione della presente legge, il Governo, decorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore, riferisce al Parlamento sulla sua attuazione presentando al riguardo una analitica relazione.

Art. 27.

(*Norme finali*)

1. A partire dai termini previsti dall'articolo 18, comma 3, sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge. Il rinvio alle norme abrogate fatto da altre leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge e dei regolamenti ivi previsti.

2. Le disposizioni di legge, di regolamento o di altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'attività e alle attribuzioni degli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

Art. 28.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 18-*ter* del D.L. n. 95/1974 (Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari) è il seguente:

«Art. 18-*ter*. — Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini dell'applicazione dell'art. 18 ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere, nonché ogni annuncio pubblicitario tendente ad offrire informazioni o consigli al pubblico degli investitori concernenti valori mobiliari non ancora emessi o per i quali l'emittente o l'offerente non abbia già predisposto il prospetto informativo, fatta eccezione per quelli quotati presso le borse valori.

L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio è sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'acquirente ha facoltà di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo. Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi.

Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, sono soggette ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi, in via generale, per ciascuna società richiedente. La Commissione autorizza altresì, secondo criteri previsti dal regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate; l'attività svolta presso le sedi secondarie autorizzate è equiparata all'attività svolta presso la sede legale o amministrativa principale. L'attività svolta da aziende e istituti di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.

Le istanze intese ad ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma si intendono accolte qualora le autorizzazioni non vengano negate con provvedimento comunicato ai soggetti interessati entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Ove entro detto termine siano richiesti ulteriori informazioni o elementi integrativi, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni o elementi integrativi decorre, per una sola volta, un nuovo termine di trenta giorni.

Il regolamento deve in ogni caso disciplinare i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entità e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti, in relazione alla responsabilità per i danni che possano essere cagionati a terzi da fatto illecito commesso nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate da coloro che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei soggetti autorizzati, nonché i casi di sospensione e di revoca dell'autorizzazione. Il regolamento deve contenere altresì disposizioni intese a consentire ai soggetti che già svolgono attività di sollecitazione del pubblico risparmio di continuare a svolgere tale attività per un periodo non superiore a novanta giorni entro il quale gli stessi devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento è punita a norma del quinto comma del precedente art. 18».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 18-*ter* del D.L. n. 95/1974 vedere precedente nota all'art. 1.

— Il R.D.L. n. 375/1936 reca: «Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia».

— La legge n. 77/1983 reca: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare».

Note all'art. 3:

— Il testo del quarto comma dell'art. 1 della legge n. 77/1983 (citata alla nota precedente) è il seguente:

«L'autorizzazione non può essere concessa:

a) se difettino i requisiti rispettivamente indicati al primo e secondo comma di questo articolo;

b) se la maggioranza degli amministratori e i dirigenti che hanno la rappresentanza legale della società di gestione non abbiano svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori a un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire o non abbiano esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge;

c) se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori e i dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società di gestione abbiano riportato condanne, o sanzioni sostitutive, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni».

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 272/1913 (Approvazione dell'ordinamento delle borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di borsa) è il seguente:

«Art. 8. — Hanno ingresso in borsa coloro che sono capaci di obbligarsi.

Non possono però entrare in borsa:

1) i falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo a termini degli articoli 816 e 839 del codice di commercio;

2) i condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;

3) coloro che sono esclusi dalla borsa ai termini del seguente articolo.

A richiesta delle camere di commercio gli uffici giudiziari competenti dovranno rilasciare gratuitamente ed in carta libera i certificati penali relativi alle persone indicate nel comma 2) di questo articolo».

— La legge n. 646/1982 reca: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia».

— La legge n. 1966/1939 reca: «Disciplina delle società fiduciarie e di revisione».

— Per il testo dell'art. 1, quarto comma, lettera *b)*, della citata legge n. 77/1983, vedere il testo del comma sopra riportato.

Note all'art. 4:

— Il testo vigente degli articoli 5 e 5-*bis* del citato D.L. n. 95/1974 è il seguente:

«Art. 5. — Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società

con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;

3) il numero delle azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto, specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggiorazione. La impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel primo comma, la società che esegue la comunicazione dopo aver ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione».

Per i redditi netti e per le plusvalenze realizzati rispettivamente per effetto di alienazione di azioni o quote effettuata in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597».

«Art. 5-*bis*. — L'omissione delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 4-*bis* e 5 è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni.

Per la violazione dell'obbligo di alienazione previsto dal penultimo comma del precedente art. 5, si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'art. 2630 del codice civile».

— Il testo vigente dell'art. 4-*bis* del citato D.L. n. 95/1974 è il seguente:

«Art. 4-*bis*. — Fatti salvi i precedenti articoli 3 e 4, la Commissione nazionale per le società e la borsa può richiedere alle società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o indirettamente, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Commissione, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

Le notizie di cui ai commi precedenti possono essere richieste anche a società ed enti esteri.

La Commissione informa la Banca d'Italia delle richieste che interessano aziende ed istituti di credito».

— Il titolo della legge n. 77/1983 è riportato nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 27, comma 2, della legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) è il seguente:

«2. Ai fini del presente titolo il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto — nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante — possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione».

— Il testo dell'art. 3, secondo comma, del citato D.L. n. 95/1974 è il seguente:

«Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 18-*ter* del citato D.L. n. 95/1974, vedere nota all'art. 1.

— Il testo degli articoli 16 e 26 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

«Art. 16 (*Pagamento in misura ridotta*). — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione».

«Art. 26 (*Pagamento rateale della sanzione pecuniaria*). — L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione».

Note all'art. 9:

— Il testo vigente dell'art. 10 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) è il seguente:

«Art. 10. — Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposto al controllo dell'ispettorato sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

I funzionari dell'ispettorato nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali: essi hanno l'obbligo di riferire escusivamente al capo dell'ispettorato tutte le irregolarità constatate anche quando assumano la veste di reati.

I funzionari e tutti i dipendenti dell'ispettorato sono vincolati dal segreto d'ufficio».

— Il testo vigente dell'art. 4 del citato D.L. n. 95/1974 è il seguente:

«Art. 4. — Le società con azioni quotate in borsa devono comunicare alla Commissione nazionale per le società e la borsa, mediante lettera raccomandata:

1) almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, il bilancio con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale con gli allegati di cui al quarto comma dell'art. 2424 del codice civile;

2) almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle, le proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e fusione con altre società, insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori;

3) entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), il verbale dell'assemblea, le deliberazioni adotatte, il bilancio approvato;

4) entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale e le eventuali deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi.

Analoghe comunicazioni devono essere fatte dagli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Commissione, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e sentiti gli amministratori.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita a norma dell'ultimo comma dell'art. 3».

— Il titolo della legge n. 77/1983 è riportato nelle note all'art. 2.

— Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 281/1985 (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio) il seguente:

«Art. 9. — Chiunque partecipa in una società esercente attività bancaria in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;

3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della assemblea.

È salva l'applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo».

«Art. 10. — Fatto salvo l'art. 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d'Italia può richiedere alle società esercenti attività bancaria e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto».

— Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 95/1974 è riportato sopra.

— Il testo completo dell'art. 3 dello stesso D.L. n. 95 è il seguente:

«Art. 3. — La Commissione nazionale per le società e la borsa:

a) può prescrivere alle società con azioni quotate in borsa e agli aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei;

b) può richiedere, sentiti gli amministratori, che da parte di società od enti di cui alla lettera *a)* siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico e, in caso di inottemperanza alla richiesta, può, sentiti gli amministratori, provvedervi direttamente a spese dell'emittente. Ove gli amministratori oppongano, con reclamo motivato, che dalla pubblicazione può derivare grave danno alla società o all'ente, l'efficacia della deliberazione è sospesa. La Commissione, entro dieci giorni, valutate le argomentazioni addotte, può escludere anche parzialmente la pubblicazione dei dati e notizie richiesti, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. La Commissione può altresì rendere pubblico il fatto che l'emittente non adempia a qualsiasi obbligo che gli derivi dall'ammissione di propri titoli alla quotazione ufficiale di borsa;

c) può richiedere alle società o enti di cui alla lettera *a)* la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, ad integrazione di quelli previsti dall'art. 4, fissando i relativi termini; può eseguire ispezioni presso i soggetti stessi e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

d) dispone, sentiti gli amministratori della società o dell'ente emittente e previo parere delle deputazioni di borsa e dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, l'ammissione d'ufficio alla quotazione in una o più borse di titoli abitualmente e largamente negoziati emessi da società o enti che abbiano i requisiti prescritti;

e) stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per l'anno successivo, unico per tutte le borse valori, nel quale saranno stabiliti i giorni di chiusura, quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di liquidazione e l'orario delle contrattazioni;

f) determina in via generale o per singole borse i requisiti per l'ammissione alla quotazione di borsa, anche con riguardo alle diverse categorie di titoli e di emittenti; i contenuti e le modalità di pubblicazione del prospetto informativo per l'ammissione alla quotazione stessa; i tipi di contratti ammessi; i sistemi di quotazione; le modalità di accertamento dei prezzi e di formazione del listino; le tariffe di mediazione; gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

g) controlla il funzionamento delle singole borse e accerta la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attività di intermediazione, avvalendosi a tal fine anche delle facoltà indicate dalla lettera *c)*;

h) esercita le altre competenze relative al funzionamento delle borse finora attribuite al Ministro del tesoro.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni».

— Il titolo della legge n. 689/1981 è riportato nelle note all'art. 5.

Nota all'art. 10:

— Si ritiene opportuno riportare qui di seguito, per completezza, l'intero testo del D.P.R. n. 136/1975 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera *a)*, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa), con l'avvertenza che il testo del primo comma dell'art. 2 è quello risultante a seguito dell'aggiunta disposta con la presente legge:

«Art. 1 *(Controllo della contabilità e della valutazione del patrimonio sociale)*. — Nelle società con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 del codice civile per la valutazione del patrimonio sociale sono attribuite a una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui al successivo art. 8. La società di revisione provvede, altresì, alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite ai sensi del successivo art. 4. Restano ferme le altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle di cui agli articoli 2425, primo comma, n. 4) e ultimo comma, 2426 e 2427 dello stesso codice.

La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli informando il collegio sindacale dei fatti che ritiene censurabili, per gli adempimenti di competenza del collegio stesso a norma del secondo comma dell'art. 2408 del codice civile.

Le relazioni di certificazione, i pareri espressi e gli accertamenti eseguiti dalla società di revisione devono risultare da apposito libro, da tenersi, a cura della stessa, nella sede della società alla quale si riferiscono. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile.

Alla società di revisione si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 2407 del codice civile.

Art. 2 *(Conferimento o revoca dell'incarico alla società di revisione)*. — Nelle società con azioni quotate in borsa il conferimento dell'incarico a una società di revisione è deliberato dall'assemblea, che deve essere convocata a tal fine almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico in corso. *Nelle società in accomandita per azioni, alla deliberazione di conferimento dell'incarico si applica l'art. 2469 del codice civile.*

Qualora l'assemblea non sia stata convocata nel termine indicato nel comma precedente o la deliberazione non sia stata adottata, la Commissione nazionale per le società e la borsa provvede, d'ufficio, al conferimento dell'incarico.

In caso di prima ammissione delle azioni alla quotazione di borsa la negoziazione non può aver inizio fino a quando l'incarico non sia stato conferito e la società di revisione non sia stata immessa nell'esercizio delle funzioni. Qualora la Commissione abbia richiesto la presentazione di un bilancio certificato in allegato alla domanda di ammissione delle azioni alla quotazione di borsa, il controllo contabile continua a essere svolto dalla società che ha certificato il bilancio sino a quando l'assemblea non abbia provveduto al conferimento dell'incarico. Se le azioni sono state ammesse d'ufficio alla quotazione in borsa a norma dell'art. 3, lettera *d)*, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, l'incarico deve essere conferito entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione e la certificazione del bilancio è effettuata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui è stata disposta l'ammissione. Si applica la disposizione del secondo comma.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito alla stessa società solo dopo il decorso di cinque esercizi.

L'assemblea o la Commissione, nel conferire l'incarico, determina il corrispettivo spettante alla società di revisione secondo criteri generali fissati dalla stessa Commissione.

Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico la relativa deliberazione deve essere trasmessa per l'approvazione alla Commissione, corredata con le dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza della società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della società di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'art. 3 a eccezione di quelle del n. 4). La Commissione, entro dieci giorni dalla ricezione della deliberazione, può negare l'approvazione qualora accerti la esistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al successivo art. 3 o qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non sia tecnicamente idonea ad assumerlo, sia in relazione alla sua organizzazione, sia in relazione al numero degli incarichi già assunti. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione.

Anche prima della scadenza del triennio, l'assemblea può revocare l'incarico alla società di revisione quando ricorra una giusta causa, provvedendo con la stessa deliberazione a conferire l'incarico ad altra società di revisione. La Commissione, sentita la società revocata, può negare l'approvazione della deliberazione entro dieci giorni dalla ricezione della deliberazione medesima. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione. Le funzioni di controllo continuano a essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione dell'assemblea non sia divenuta efficace. Se la Commissione abbia negato l'approvazione della deliberazione limitatamente al conferimento del nuovo incarico, il relativo provvedimento deve essere notificato ai sensi e per gli effetti del successivo nono comma.

L'art. 2409 del codice civile si applica anche nel caso di fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri della società di revisione.

La Commissione dispone d'ufficio la revoca dell'incarico quando rilevi l'esistenza di alcuna delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 3. Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora l'assemblea non sia stata convocata o la deliberazione non sia stata adottata provvede d'ufficio la Commissione. Le funzioni di controllo continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione dell'assemblea di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento d'ufficio della Commissione.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel sesto, settimo e nono comma del presente articolo, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione, gli amministratori devono provvedere al deposito della deliberazione di conferimento o di revoca dell'incarico, per l'iscrizione nel registro delle imprese, ed entro trenta giorni dalla data della iscrizione devono chiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

I provvedimenti della Commissione di cui al secondo e nono comma devono, entro quindici giorni dalla data della loro comunicazione alla società, essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese a cura degli amministratori, i quali devono altresì richiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata entro trenta giorni dalla iscrizione.

Art. 3 (*Incompatibilità*). — L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano;

2) siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

3) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società.

I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico a norma dell'art. 2 non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della società che ha conferito l'incarico, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della società stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiamo cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione.

Il divieto di cui al quarto comma dell'art. 2372 del codice civile si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società stessa.

Art. 4 (*Certificazione del bilancio*). — Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite delle società con azioni quotate in borsa deve essere trasmesso alla società di revisione almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, insieme con la relazione degli amministratori e con gli allegati di cui al quarto comma dell'art. 2424 del codice civile.

La società di revisione, se il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e sono conformi alle norme per la redazione e il contenuto nel bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e se i fatti di gestione sono esattamente rilevanti nelle scritture predette, secondo corretti principi contabili, ne rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che ne hanno la rappresentanza avente i requisiti di cui al successivo art. 8, secondo comma, n. 2). La esposizione dei controlli eseguiti, la indicazione delle persone che li hanno effettuati e di quelle che li hanno diretti, nonché del compenso percepito dalla società di revisione, devono risultare dal libro previsto nel terzo comma dell'art. 1.

Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 5 (*Deposito e pubblicazione del bilancio*). — Il bilancio delle società con azioni quotate in borsa deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con gli allegati di cui al quarto comma dell'art. 2424 del codice civile e con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione, durante quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il collegio sindacale, tenuto conto della relazione della società di revisione, può formulare, riferendone direttamente in assemblea, eventuali osservazioni e proposte in aggiunta a quelle contenute nella relazione di cui all'art. 2432 del codice civile.

La relazione della società di revisione è depositata in allegato al bilancio a norma dell'art. 2435 del codice civile.

Art. 6 (*Effetti della certificazione del bilancio*). — In deroga agli articoli 2377, secondo comma, e 2379 del codice civile, la deliberazione dell'assemblea che approva il bilancio certificato dalla società di revisione può essere impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, o cento milioni di lire in valore nominale se il capitale sociale è superiore a due miliardi di lire.

L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

Le società soggette a controllo contabile a norma del presente decreto debbono allegare alla dichiarazione dei redditi anche copia della relazione di certificazione del bilancio, di cui all'art. 4, secondo comma, o della relazione di cui all'art. 4, terzo comma. In caso di omessa allegazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 7 (*Proposte di aumento del capitale e di fusione*). — Nelle società con azioni quotate in borsa le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, di cui al sesto comma dell'art. 2441 del codice civile, e le proposte di fusione devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione e comunicate alla società incaricata della revisione almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle.

Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta la società di revisione esprime per iscritto il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni o sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni, sottoscrivendolo a norma del secondo comma del precedente art. 4.

La società di revisione ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutti i ragguagli e i documenti ritenuti utili.

In caso di aumento del capitale mediante conferimenti in natura, i compiti attribuiti ai sindaci dall'art. 2440 del codice civile sono svolti dalla società di revisione.

La relazione degli amministratori e il parere della società di revisione devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato. I soci possono prenderne visione. I documenti predetti devono essere allegati agli altri documenti richiesti ai fini dell'iscrizione delle relative deliberazioni nel registro delle imprese.

Art. 8 (*Albo speciale delle società di revisione*). — La Commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.

Nell'albo speciale possono essere iscritte le società autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, che rispondono ai seguenti requisiti:

1) per tutti i tipi di società, l'oggetto sociale deve essere limitato all'organizzazione e revisione contabile di aziende, con esclusione di qualsiasi altra attività;

2) per tutti i tipi di società, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita: *a)* da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che abbiano esercitato attività di revisione per almeno cinque anni o abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di cui al successivo art. 13; *b)* da persone munite di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni indicate nel secondo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e che abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di cui al successivo art. 13;

3) per le società semplici devono osservarsi le modalità di pubblicità previste nell'art. 2296 del codice civile;

4) per le società con soci illimitatamente responsabili: *a)* la maggioranza dei soci illimitatamente responsabili deve essere costituita da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; *b)* deve essere fornita la prova che i soci illimitatamente responsabili sono in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato o mediante garanzia finanziaria o assicurativa ritenuti idonei dalla Commissione;

5) per le società a responsabilità limitata o per azioni il capitale sociale non può essere inferiore a 500 milioni di lire e i soci possono essere soltanto: *a)* istituti di credito di diritto pubblico; *b)* banche di interesse nazionale; *c)* istituti, anche se costituiti in forma di società per azioni, che esercitano prevalentemente il credito a medio e lungo termine sull'intero territorio nazionale.

Le società costituite all'estero, operanti in Italia mediante stabili organizzazioni ed autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, escluse quelle per azioni o a responsabilità limitata o di tipo corrispondente, possono essere iscritte nell'albo speciale alle seguenti condizioni:

a) che forniscano la prova di avere esercitato, per almeno dieci anni, attività di organizzazione e revisione contabile, salvo che non si tratti di società costituite in conformità della legge di uno degli Stati membri della Comunità economica europea e riconosciuta ai sensi della convenzione ratificata con legge 28 gennaio 1971, n. 220;

b) che la stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che esercita l'attività di organizzazione e revisione contabile, non eserciti alcun'altra attività;

c) che siano rispettati i requisiti di cui ai numeri 2) e 4) del secondo comma. Oltre che da dottori commercialisti o ragionieri iscritti negli albi professionali italiani o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la maggioranza degli amministratori e dei soci illimitatamente responsabili può essere costituita anche da professionisti con qualifiche estere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale. L'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche, dell'iscrizione nell'albo o della abilitazione professionale e del titolo di studio è valutata dalla Commissione.

Le società estere iscritte nell'albo speciale debbono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla stabile organizzazione che esercita nel territorio dello Stato attività di organizzazione e revisione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio.

Le azioni della società di revisione costituita sotto forma di società per azioni devono essere nominative e non possono essere trasferite mediante girata.

Il trasferimento delle azioni o delle quote e la sostituzione degli amministratori e dei direttori generali delle società di revisione, in qualunque forma costituite, devono essere comunicati alla Commissione nel termine di dieci giorni, a pena di cancellazione della società dall'albo speciale.

I dipendenti dello Stato o di enti pubblici, i notai e gli agenti di cambio non possono essere soci o amministratori delle società di revisione iscritte nell'albo speciale.

I dottori commercialisti, i ragionieri e gli esercenti altre professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi che siano soci, amministratori o dipendenti di società di revisione iscritte nell'albo speciale non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza fino a quando permanga il rapporto con la società di revisione.

Il divieto di cui al comma precedente ha effetto decorso il quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9 (*Iscrizione nell'albo speciale*). — L'iscrizione delle società di revisione nell'albo speciale è disposta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti prescritti dal presente decreto e in base alla valutazione dell'indipendenza, organizzazione e idoneità tecnica delle società.

Della iscrizione nell'albo speciale deve essere data notizia, a cura della Commissione e a spese della società interessata, nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (Bollettino nazionale).

I provvedimenti della Commissione che negano l'iscrizione devono essere motivati, notificati alla società e comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese di iscrizione nell'albo speciale sono a carico della società richiedente, secondo tariffe che sono determinate dalla Commissione.

Art. 10 *(Tenuta dell'albo)*. — La Commissione nazionale per le società e la borsa vigila sull'attività delle società di revisione iscritte all'albo per controllarne l'indipendenza, l'idoneità tecnica e il modo con cui esercitano il controllo contabile.

Nell'esercizio della vigilanza la Commissione può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali;

c) raccomandare l'adozione di principi e criteri per il controllo contabile delle società e per la certificazione dei bilanci, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri. I principi e criteri anzidetti sono pubblicati con le forme e le modalità determinate dalla stessa Commissione.

Art. 11 *(Cancellazione dall'albo speciale)*. — La Commissione nazionale per le società e la borsa deve disporre la cancellazione della società di revisione dall'albo speciale, sentita la società stessa, nei seguenti casi:

a) quando sia stata revocata l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

b) quando accerti il venir meno di uno dei requisiti prescritti dal presente decreto e la società interessata non abbia provveduto a ricostituirlo nel termine non superiore a sei mesi da essa fissato.

La Commissione può disporre la cancellazione dall'albo, sentita la società di revisione, quando siano state accertate, a carico della società stessa, violazioni di particolare gravità, relative soprattutto al modo con cui sono state disimpegnate le funzioni di controllo contabile e di certificazione dei bilanci.

Al provvedimento di cancellazione dall'albo speciale si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 9.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve informare la Commissione delle irregolarità riscontrate nella gestione delle società di revisione e dei provvedimenti adottati.

Art. 12 *(Responsabilità civile)*. — Le persone che hanno sottoscritto la relazione di certificazione e i dipendenti che abbiano effettuato le operazioni di controllo contabile, sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società assoggettata a revisione e dei terzi.

Art. 13 *(Esami di idoneità)*. — L'esame previsto nel secondo comma del precedente art. 8 consta di prove scritte e orali.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) revisione contabile (principi contabili e di revisione);

b) contabilità generale;

c) diritto commerciale e tributario di impresa.

Le prove orali, oltre che sulle materie oggetto di esame scritto, vertono sulle seguenti materie:

a) analisi finanziaria e di bilancio;

b) contabilità analitica dei costi;

c) sistemi di informazione e controlli interni di azienda;

d) economia d'azienda.

Gli esami sono indetti annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. I termini e le modalità per lo svolgimento degli esami sono determinati dalla Commissione con sua deliberazione.

La commissione di esame è presieduta da uno dei componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa ed è costituita da due docenti universitari, da due dottori commercialisti e da un ragioniere, designati dai rispettivi consigli nazionali, nonché da un esperto in materia di revisione contabile scelto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 14 *(Falsità nella certificazione dei bilanci o in relazioni, comunicazioni o dichiarazioni)*. — Gli amministratori della società di revisione che nella certificazione del bilancio attestano il falso o che nelle relazioni o in altre comunicazioni o dichiarazioni, relative alla società assoggettata a revisione, espongono fraudolentemente fatti non rispondenti al vero o nascondono o alterano, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della società, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.

Art. 15 *(Divulgazione di notizie riservate)*. — Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che si servono, a profitto proprio o altrui, di notizie avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.

Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che, senza giustificato motivo, comunicano notizie avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società stessa, con la reclusione fino a un anno.

I delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della società cui si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate.

Art. 16 *(Prestiti e garanzie della società e compensi illegali)*. — Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire ottocentomila.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che percepiscono in proprio favore, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire quattrocentomila. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

Art. 17 *(Aggravanti - Comunicazione della sentenza di condanna)*. — Quando dai fatti previsti dagli articoli 14, 15 e 16, secondo comma, derivi alla società un danno di gravità rilevante, la pena è aumentata fino alla metà.

La sentenza penale pronunziata a carico di amministratori e dipendenti della società di revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 18 *(Prima formazione dell'albo speciale)*. — Le società autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, anteriormente alla data dell'8 giugno 1974, che presentino domanda per l'iscrizione nell'albo speciale entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei regolamenti di organizzazione di cui all'art. 1, sesto comma, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, possono essere iscritte nell'albo speciale anche se prive del requisito di cui all'art. 8, secondo comma, n. 2), fermi tutti gli altri requisiti richiesti dal presente decreto da accertare a norma del primo comma dell'art. 9.

La Commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla prima formazione dell'albo speciale nei tre mesi successivi alla scadenza del termine previsto nel comma precedente.

Entro un anno dalla pubblicazione del primo elenco degli idonei nell'esame di cui all'art. 13, le società di cui al primo comma devono, a pena di decadenza della iscrizione nell'albo, provvedere a conformarsi alle prescrizioni dell'art. 8, secondo comma, n. 2).

Art. 19 *(Disposizione transitoria)*. — Le società le cui azioni sono già quotate in borsa alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle le cui azioni sono ammesse alla quotazione di borsa successivamente alla data predetta e anteriormente alla pubblicazione dell'albo di cui all'art. 18 debbono provvedere al conferimento dell'incarico a una società di revisione nei seguenti termini che decorrono dalla data della predetta pubblicazione:

a) un anno per le società finanziarie e per le società aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire;

b) due anni, per le società aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 10 e inferiore a 50 miliardi di lire;

c) tre anni, per le rimanenti società;

d) quattro anni, per le aziende e istituti di credito quale che sia l'ammontare del loro capitale sociale.

Si applica il secondo comma dell'art. 2.

L'obbligo di certificazione del bilancio ha inizio a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui è stato conferito l'incarico».

Note all'art. 11:

— Il titolo della legge n. 77/1983 è riportato nelle note all'art. 2.

— Per il testo degli articoli 16 e 26 della legge n. 689/1981 vedere note all'art. 5.

Note all'art. 13:

— Si riporta qui di seguito il testo degli articoli da 22 a 25 e 27 della legge n. 689/1981. Il titolo e l'art. 26 della legge sono riportati in nota all'art. 5:

«Art. 22 *(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)*. — Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile».

«Art. 23 *(Giudizio di opposizione)*. — Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 313 del codice di procedura civile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito depositata in cancelleria. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione».

«Art. 24 *(Connessione obiettiva con un reato)*. — Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità».

«Art. 25 *(Impugnabilità del provvedimento del giudice penale)*. — La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili».

«Art. 27 *(Esecuzione forzata)*. — Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 7 del R.D.L. n. 815/1932 (Modifiche di alcune disposizioni inerenti alle borse valori ed agli agenti di cambio) è il seguente:

«Art. 7. — Presso le singole borse sarà istituito un fondo comune amministrato dal Comitato degli agenti di cambio ed alimentato:

a) da un versamento iniziale di lire 1000 per ciascun agente di cambio;

b) con i versamenti effettuati, attraverso il comitato, delle somme provenienti da uno speciale contributo gravante sui foglietti bollati che gli agenti di cambio si scambiano per gli affari conclusi tra loro, contributo che inizialmente sarà pari all'importo della tassa dei foglietti bollati stessi;

c) dagli interessi e frutti del fondo;

d) da altri eventuali proventi.

Con decreto reale, su proposta del Ministro per le finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, potrà provvedersi, qualora le condizioni generali lo consiglino, all'unificazione dei fondi comuni tra due o più borse del Regno.

I contributi per l'incremento del fondo comune, potranno essere aumentati anche con altri cespiti di entrata, con criteri uniformi per tutte le borse, mediante decreto del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per le corporazioni, sentita l'organizzazione sindacale nazionale, giuridicamente riconosciuta, degli agenti di cambio.

Le somme affluite al fondo comune dovranno essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da depositarsi presso la Banca d'Italia a nome del fondo predetto».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 77/1983 (per il titolo della legge v. nota all'art. 2) è il seguente:

«Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni, o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, anche se alla negoziazione stessa sono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nella attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito».

Nota all'art. 17:

— La legge n. 1966/1939 reca: «Disciplina delle società fiduciarie e di revisione».

Note all'art. 20:

— Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera *f)*, del citato D.L. n. 95/1974 (relativo alle attribuzioni della CONSOB) è il seguente:

«*f)* determina in via generale o per singole borse i requisiti per l'ammissione alla quotazione di borsa, anche con riguardo alle diverse categorie di titoli e di emittenti; i contenuti e le modalità di pubblicazione del prospetto informativo per l'ammissione alla quotazione stessa; i tipi di contratti ammessi; i sistemi di quotazione; le modalità di accertamento dei prezzi e di formazione del listino; le tariffe di mediazione; gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 272/1913 (citata in note all'art. 3) è il seguente:

«Art. 17. — Con decreto reale saranno determinati: l'orario unico per tutte le borse, il giorno di risposta dei premi e quelli della compensazione e della liquidazione.

Le negoziazioni alle grida dei titoli indicati negli articoli da 11 a 13, da farsi in appositi recinti delle borse, dovranno avere luogo in tutte le borse alla stessa ora, che verrà del pari fissata con decreto reale.

In tali recinti, salvo il disposto degli articoli 26 e 64, avranno accesso soltanto gli agenti di cambio inscritti per offrire i titoli ed il prezzo ad alta voce».

— Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 340/1988 (Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente:

«1. — Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sedi di borse valori sono autorizzate ad adeguare annualmente, con proprie deliberazioni, le tariffe dei seguenti diritti percepiti per la copertura delle spese relative al funzionamento delle predette borse:

a) diritti per la quotazione ufficiale dei titoli;

b) diritti per il rilascio delle tessere di ingresso in borsa;

c) diritti per l'utilizzo dei servizi e prestazioni a disposizione delle borse».

— Per il testo dell'art. 3 del citato D.L. n. 95/1974, vedere in note all'art. 9.

— Il D.P.R. n. 138/1975 reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettere *c)* e *d)*, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni dirette a coordinare, con le attribuzioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, nonché le forme di controllo ed ispezione previste dalla legislazione vigente nel settore dell'attività creditizia e delle partecipazioni statali».

— Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 95/1974 vedere in note all'art. 9; per il testo degli articoli 5 e 5-*bis* dello stesso D.L. n. 95/1974, vedere in note all'art. 4.

— Il testo dell'art. 17 del ripetuto D.L. n. 95/1974 è il seguente:

«Art. 17. — Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società con azioni quotate in borsa debbono, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina o dalla data dell'acquisto, dichiarare per iscritto alla società e alla Commissione nazionale per le società e la borsa le partecipazioni nella società stessa, o in società da questa controllate, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati legalmente e dai figli minori.

Le azioni appartenenti alle persone indicate nel precedente comma devono in ogni caso essere nominative.

Alla richiesta di conversione delle eventuali azioni al portatore, si deve provvedere nello stesso termine di cui al primo comma.

Le persone indicate nel primo comma sono anche tenute ad informare per iscritto la Commissione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre successivo alla prima comunicazione, delle ulteriori operazioni di acquisto e delle operazioni di vendita effettuate nel corso del trimestre con l'indicazione del prezzo pagato o ricevuto.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino nelle situazioni indicate nel primo comma devono provvedere alle dichiarazioni ivi previste, nonché alla richiesta di conversione delle azioni, entro il 30 settembre 1974.

Gli amministratori e i sindaci o revisori delle società e degli enti di cui alla lettera *a)* dell'art. 3 devono comunicare per iscritto alla Commissione, entro il mese di marzo, i compensi percepiti nell'anno solare precedente a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in società controllate.

I soggetti che non eseguono le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni».

— Il testo dell'art. 18 del citato D.L. n. 95/1974 è il seguente:

«Art. 18. — Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari od immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa, indicando la quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonché le modalità e i termini previsti per lo svolgimento della operazione. Possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, anche convertibili, e di altre attività finanziarie soltanto le società per azioni con sede in Italia, le società estere debitamente autorizzate, secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonché le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilità, con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi.

Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione nazionale per le società e la borsa può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere.

La Commissione nazionale per le società e la borsa può vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le prescrizioni di cui ai precedenti commi.

La violazione delle disposizioni e delle prescrizioni del presente articolo è punita con l'ammenda da un quarto alla metà del valore totale dell'operazione».

— Il D.P.R. n. 556/1987 reca: «Norme in materia di mercato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato. Integrazione del regio-decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernente regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 279, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio».

Nota all'art. 21:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 è il seguente:

« 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 22:

— Si riportano qui di seguito i primi tre commi dell'art. 15 del R.D.L. n. 239/1942:

«Art. 15 *(Trasferimento a mezzo stanza di compensazione).* — Per i trasferimenti dei titoli azionari a mezzo delle stanze di compensazione, la girata, debitamente datata ed autenticata, è fatta con la seguente formula: "Al Capo della stanza di compensazione di .... e per lui a ...."

I titoli così girati debbono essere depositati presso la stanza medesima, ai fini di cui all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1939, n. 1913, entro il termine stabilito dal Ministro per le finanze per l'effettuazione dei depositi di copertura ovvero, entro il termine prescritto per l'esecuzione dei contratti di Borsa per contanti. Quando tale deposito non sia richiesto, ovvero sia stato già effettuato in contanti, i suddetti titoli debbono essere consegnati alla stanza di compensazione non oltre la data di "consegna titoli" fissata dal calendario di Borsa per la liquidazione del mese corrente.

Il completamento della girata col nome del giratario viene eseguito dal capo della stanza di compensazione, che lo convalida col timbro a data dell'ufficio».

— La legge n. 289/1986 reca: «Disposizioni relative all'amministrazioneaccentrata di valori mobiliari attraverso la "Monte Titoli S.p.a."».

— Il R.D.L. n. 812/1926 reca: «Unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca».

Note all'art. 23:

— Per il titolo della legge n. 77/1983 vedere note all'art. 2.

— Per il titolo del D.P.R. n. 556/1987 vedere note all'art. 20.

Note all'art. 24:

— Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 138/1975 (il titolo è riportato in note all'art. 20) è il seguente:

«Art. 1 *(Trasferimento dei poteri degli organi locali di borsa).* — La titolarità dei poteri e delle attribuzioni relativi all'organizzazione ed al funzionamento delle borse valori nonché all'ammissione dei titoli a quotazione, spettanti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle deputazioni di borsa, ai comitati direttivi degli agenti di cambio e ai loro presidenti, designati nel presente decreto come organi locali di borsa, è trasferita alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

La Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri, può in ogni caso sentire gli organi locali.

Rimane ferma la competenza degli organi locali per gli atti e gli adempimenti elencati negli articoli 2, 3 e 4.

La Commissione può delegare, in via generale o per singole borse, agli organi locali l'esercizio di poteri e attribuzioni nelle materie di cui al primo comma, secondo i criteri ritenuti più adeguati rispetto ai fini da perseguire.

Con la deliberazione di delega la Commissione stabilisce criteri e direttive per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni delegati e dispone, in ogni caso, in ordine alle modalità del proprio controllo sull'attività degli organi locali.

La delega è revocabile in qualsiasi momento.

Gli organi locali trasmettono immediatamente alla Commissione copia dei provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni loro delegati».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 953):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 23 marzo 1988.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 19 aprile 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 18 maggio 1988, 27 luglio 1988, 8 marzo 1989; 5, 6, 13 aprile 1989.

Relazione scritta annunciata il 27 aprile 1989 (atto n. 953/*A* - relatore sen. TRIGLIA).

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3870):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 10 maggio 1989, con pareri delle commissioni I, II, V e XI.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 24, 30 gennaio 1990; 8, 15, 21, 22, 28 febbraio 1990; 1°, 14, 21, 22 marzo 1990; 11, 12 aprile 1990; 15, 16, 17, 22, 23 maggio 1990; 5, 6, 7, 13 giugno 1990; 3, 4, 12, 18 luglio 1990.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 27 settembre 1990.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, il 4, 30, 31 ottobre 1990; 13, 15, 16, 20, 21 novembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 6 dicembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 953-*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 12 dicembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 13 dicembre 1990.

91G0003

DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1991, n. 2.

Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assoggettare i trasferimenti di denaro contante ad obblighi di registrazione e di identificazione per prevenire il riciclaggio dei proventi delle attività criminose, nonché di prevedere sanzioni per l'illecito uso di carte di credito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore

1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire 20 milioni, deve essere eseguito per contanti per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4 o, su accordo delle parti, con uno dei seguenti mezzi:

a) assegno bancario o postale recante l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
b) assegno circolare non trasferibile o titoli similari;
c) carta di credito o di pagamento;
d) ordine di pagamento per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4;
e) altri mezzi equivalenti determinati con decreto del Ministro del tesoro.

2. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di titoli al portatore denominati in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da traferire è complessivamente superiore a lire venti milioni, deve essere effettuato per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle operazioni in cui intervengano intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli atri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

Art. 2.

Obblighi di identificazione e di registrazione

1. Ai soggetti indicati nell'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare operazioni di traferimento di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle operazioni previste dall'articolo 1.

2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«3. La data e la causale dell'operazione, dell'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il docuemtno d'identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro dieci giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti, a decorrere dal 1° febbraio 1991, in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti in essere alla data predetta, i dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. L'archivio, da istituirsi entro e non oltre il 30 giugno 1991, è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Sino alla costituzione del suddetto archivio, le informazioni di cui al presente comma devono risultare da apposito registro. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, saranno stabilite le modalità per l'utilizzazione informatica dei dati concernenti le operazioni per contanti di cui al presente comma. I dati di cui al presente comma non sono utilizzabili ai fini fiscali al di fuori dei casi previsti dalla legge.».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 1, e dal novantesimo giorno per gli intermediari di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 3.

Segnalazioni di operazioni

1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e l'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-*bis* del codice penale.

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli tenendo conto degli ulteriori elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, e qualora non le ritenga infondate ha l'obbligo di trasmetterle senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Per i soggetti con un unico punto operativo o con meno di venti dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1, devono essere direttamente trasmesse al questore dal titolare dell'attività, dal legale rappresentante o da un suo delegato.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 adottano altresì le ulteriori misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini, anche sospendendo, se possibile, l'esecuzione dell'operazione.

7. È fatto in ogni caso divieto a chiunque di avvertire gli interessati delle segnalazioni che li riguardano.

8. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e formazione del personale.

Art. 4.

Disposizioni applicative

1. Gli intemediari abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie e le imprese di assicurazione.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha facoltà, di indicare altri intermediari, abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, tra quelli che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere, con proprio decreto, a:

a) modificare il limite d'importo indicato nell'articolo 1;

b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità;

c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di rilevazione e pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

Sanzioni, procedure, controlli

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento dell'importo trasferito.

2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4 che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al cinque per cento dell'importo dell'operazione.

4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 2, è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un decimo fino alla metà del valore dell'operazione e comunque non inferiore a lire venti milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, che agisce d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente decreto, nonché il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3. A tali fini il Ministro del tesoro impartisce direttive all'Ufficio medesimo per la raccolta, anche diretta, nei riguardi dei predetti intermediari abilitati, di informazioni idonee anche all'espletamento di analisi statistiche. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

10. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazione alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

11. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8 o dall'effettuazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

13. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-*bis*».

14. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35».

Art. 6.

Carte di credito

Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARLI, *Ministro del tesoro*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*
MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

91G0004

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 5 settembre 1990, n. 421.

Regolamento concernente la sistemazione dei fanali e le caratteristiche degli apparecchi di segnalazione sonora sulle unità da diporto di lunghezza uguale o inferiore a 50 metri.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 21, lettere *i)* ed *n)*, del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 9 ottobre 1977, che prescrive per le imbarcazioni e le navi da diporto abilitate a navigazione oltre sei miglia dalla costa la dotazione di un dispositivo per segnalazioni acustiche e di fanali regolamentari;

Vista la regola 1, lettera *e)*, parte *A* del regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 - COLREG '72), ratificato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085, che dà facoltà ai Governi interessati di prescrivere, in sostituzione di quanto stabilito dalle pertinenti regole, altre disposizioni, con le stesse il meno possibile contrastanti;

Visto l'art. 13, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, che include le navi da diporto tra quelle destinate a servizi speciali;

Considerato che alcune unità da diporto di lunghezza non superiore a 50 metri, per le loro caratteristiche costruttive, non possono attenersi completamente alle Regole contenute nel citato Regolamento internazionale del 1972 per quanto riguarda la sistemazione dei fanali e le specifiche tecniche degli apparecchi di segnalazione sonora;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1071/89 espresso dall'adunanza generale del 1° febbraio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 310701 in data 5 aprile 1990;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Applicazione

Le unità da diporto, così come definite dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, di lunghezza uguale o inferiore a 50 metri, fermo restando l'applicazione della Colreg '72 per quanto non previsto dal presente decreto, hanno facoltà di attenersi, per quanto riguarda la sistemazione dei fanali e le caratteristiche tecniche degli apparecchi di segnalazione sonora, alle disposizioni dei seguenti articoli e degli allegati I e II al presente decreto.

Art. 2.

Conformità

La conformità del singolo fanale, del segnale o dispositivo sonoro fisso o portatile, alle prescrizioni del presente decreto è attestata dal costruttore con scritta in caratteri indelebili o mediante l'applicazione di una targhetta adesiva fustellata e autodistruggente sulla quale siano riportate le seguenti indicazioni:

a) Fanale: conforme all'allegato I del presente decreto;
nome del costruttore e numero di serie;
portata luminosa;

b) Segnalatore acustico: conforme all'allegato II del presente decreto;
nome del costruttore e numero di serie;
livello di pressione sonora....

Art. 3.

1. La sistemazione e la distanza dei fanali, è oggetto di controllo da parte del Registro italiano navale in occasione della visita per il rilascio o rinnovo della «Dichiarazione ai fini del rilascio delle annotazioni di sicurezza».

2. Per le unità esistenti alla data d'entrata in vigore del presente decreto, qualora tale visita non coincida con la sistemazione o risistemazione dei fanali, l'autorità marittima, previ accertamenti, potrà differirne il controllo definitivo all'atto del rinnovo delle annotazioni di sicurezza.

3. Per le unità da diporto abilitate a navigazione entro 6 miglia dalla costa le annotazioni di cui al secondo comma possono essere effettuati anche dal Ministero dei trasporti (uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 settembre 1990

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1990
Registro n. 9 Marina mercantile, foglio n. 367

ALLEGATO I

SISTEMAZIONE DEI FANALI E DEI SEGNALI

I) *Sistemazione e distanza dei fanali sul piano verticale*

a) Su una unità a propulsione meccanica:

1) se di lunghezza uguale o superiore a 20 metri, ma inferiore a 30 metri, il fanale di testa d'albero deve essere sistemato a un'altezza non inferiore a 2,5 metri dal ponte, anche parziale, più elevato;

2) se di lunghezza uguale o superiore a 30 metri, il fanale di testa d'albero deve essere sistemato a un'altezza non inferiore a 2,5 metri dal ponte, anche parziale, più elevato e, comunque, a un'altezza mai inferiore a 4 metri al di sopra dello scafo;

3) se di lunghezza inferiore a 20 metri, il fanale di testa d'albero può essere sistemato ad un'altezza inferiore a 2,5 metri dal ponte, anche parziale, più elevato, ma, comunque, a un'altezza di almeno 0,5 metri al di sopra dei fanali laterali.

b) Il fanale di testa d'albero deve essere sistemato in modo tale da risultare al di sopra di tutti gli altri fanali e libero da ostruzioni.

c) Le unità alla fonda o incagliate, di lunghezza compresa fra 7 e 20 metri, in luogo del fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte, possono mostrare, contemporaneamente, il fanale di testa d'albero e quello di poppavia.

d) I due fanali a luce rossa allineati verticalmente, previsti per segnalare unità che non possono governare, devono essere distanziati non meno di un metro l'uno dall' altro e il più basso deve essere a un'altezza al di sopra dello scafo di almeno 1,5 metri.

II) *Sistemazione dei fanali sul piano orizzontale*

Su una unità a propulsione meccanica:

a) il fanale di testa d'albero può non essere sistemato a proravia, ma sulle strutture esistenti all'altezza del posto di guida;

b) i fanali laterali:

1) se l'unità è di lunghezza uguale o superiore a 20 metri devono essere sistemati sulla murata o vicino ad essa;

2) se l'unità è di lunghezza inferiore a 20 metri possono essere combinati in un unico fanale sistemato sul piano longitudinale di simmetria dell'unità.

ALLEGATO II

CARATTERISTICHE TECNICHE PER GLI APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA

1) *Segnalatore sonoro fisso*

a) Frequenza.

La frequenza fondamentale del segnalatore sonoro fisso deve essere compresa fra 250 e 700 Hz.

b) Intensità del segnalatore sonoro fisso.

Il segnalatore sonoro fisso deve assicurare, nella direzione di massima intensità e ad una distanza di un metro da esso, un livello di pressione sonora non inferiore a 120 dB e deve avere proprietà direzionali conformi a quanto prescritto dall'allegato III alla Colreg '72.

c) Ubicazione.

Il segnalatore sonoro fisso deve essere installato con la sua massima intensità diretta verso prora. Esso, inoltre, deve essere piazzato il più in alto possibile allo scopo di ridurre l'intercettazione del suono emesso dovuta alla presenza di ostacoli e rendere anche minimo il rischio di danno all'udito delle persone imbarcate.

d) Il segnalatore sonoro fisso deve essere costruito con materiale resistente alla corrosione in ambiente marino.

2) *Dispositivo sonoro portatile*

a) Intensità del segnale.

Il dispositivo sonoro portatile deve produrre un livello di pressione sonora di non meno di 100 dB alla distanza di un metro dal dispositivo stesso.

b) Costruzione.

Il dispositivo sonoro portatile deve essere costruito con materiale resistente alla corrosione in ambiente marino.

c) Detto dispositivo, è ammesso in sostituzione della campana di cui alla regola 33 della Colreg '72.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 21, lettere *i)* ed *n)*, del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con D.M. 15 settembre 1977, è il seguente: «Le dotazioni richieste per le imbarcazioni e le navi da diporto abilitate a navigazione oltre 6 miglia dalla costa sono:

(omissis);

i) un dispositivo per segnalazione acustica;

(omissis);

n) fanali regolamentari».

— Il testo della regola 1, lettera *e)*, parte *A*, del regolamento internazionale del 1972, per prevenire gli abbordi in mare, con allegati, firmato a Londra il 20 ottobre 1972, ratificato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085 è il seguente:

«Regola 1 *(Applicazione)*. — *a)* Le presenti regole si applicano a tutte le navi in alto mare ed in tutte le acque con esso comunicanti accessibili alla navigazione marittima.

(omissis).

e) Qualora un Governo interessato ritenga che una nave di costruzione speciale o adibita a operazioni speciali non possa attenersi completamente a quanto disposto dalle presenti Regole circa il numero, la posizione, la portata o i settori di visibilità dei fanali o dei segnali, oppure circa la disposizione e le caratteristiche di impiego degli strumenti di segnalazione sonora, senza che ciò intralci la funzione speciale dell'unità, tale unità deve attenersi ad altre disposizioni, relativamente a quanto sopra, che siano giudicate dal Governo interessato il meno possibile in contrasto con le presenti regole».

— Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera *c)*, del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con D.P.R. n. 1154/1972, è il seguente:

«1. Una nave può essere destinata ad una o più dei seguenti servizi:

(omissis);

c) servizi speciali (pesca, rimorchio, salvataggio, scuola, servizi scientifici o di ricerca, posa di cavi, diporto, uso privato ed altri servizi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri,

possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo del quarto comma dell'art. 1 della legge n. 50/1971 (Norme sulla sicurezza da diporto), come integrato e modificato dalle leggi 14 agosto 1971, n. 823, 14 agosto 1974, n. 378, 6 marzo 1976, n. 51, 26 aprile 1986, n. 193, è il seguente:

«Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 50 tonnellate;

imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate e che non sia compresa nella categoria natanti;

natante da diporto: ogni piccola unità da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorità competenti, come specificato nell'art. 13 della presente legge».

Note all'allegato II:

— Il testo dell'allegato III alla Colreg '72 (Caratteristiche tecniche delle apparecchiature per i segnali sonori) è il seguente:

«Allegato III, comma 1, lettera *d)* (Proprietà direzionali). — Il livello di pressione sonora di un fischio direzionale in qualsiasi direzione sul piano orizzontale, compresa tra + 45° e − 45° dall'asse, non deve essere inferiore a 4 dB in meno rispetto al livello di pressione sonora prescritto sull'asse stesso. Il livello di pressione sonora in qualsiasi altra direzione sul piano orizzontale non deve scendere al di sotto di 10 dB in meno rispetto al livello di pressione sonora prescritto sull'asse, in modo che il raggio di udibilità in qualsiasi direzione sia almeno la metà del raggio di udibilità sull'asse frontale. Il livello di pressione sonora deve essere misurato in quella banda di 1/3 (un terzo) di ottava che determina il raggio di udibilità».

— Il testo della regola 33 della Colreg '72, è il seguente:

«Regola 33 (*Apparecchiature per segnali sonori*). — *a)* una nave di lunghezza uguale o superiore a 12 metri deve essere provvista di un fischio e di una campana, una nave di lunghezza uguale o superiore a 100 metri deve inoltre essere provvista di un gong, di suono e timbro tali da non essere confusi con quelli della campana.

Il fischio, la campana ed il gong devono conformarsi alle norme dell'allegato III al presente regolamento.

La campana o il gong o entrambi possono essere rimpiazzati da un altro dispositivo avente rispettivamente le stesse caratteristiche di suono, purché sia sempre possibile azionare a mano i segnali prescritti».

91G0002

DECRETO 20 dicembre 1990.

Criteri per la concessione dei contributi alle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo;

Visto in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione e la pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse devono attenersi ai fini della concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, qui di seguito denominata «La legge», che prevede contributi a favore dell'industria navalmeccanica ed armatoriale;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1990, contenente le modalità applicative ed adempimentali ai fini della concessione e liquidazione dei contributi previsti a favore della industria cantieristica navale ed armatoriale per le iniziative di costruzione, trasformazione, demolizione navale ed investimenti;

Considerato che in attuazione del sopracitato art. 12 occorre determinare i criteri di scelta e di ripartizione cui l'amministrazione si attiene ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge;

Considerato che l'ambito applicativo temporale della legge si riferisce al quadriennio 1987-1990;

Considerato che la legge stessa è divenuta operativa solo al termine dell'arco temporale di cui sopra per cui non può procedersi all'accoglimento delle istanze presentate fondandosi unicamente su di un criterio di mera priorità cronologica;

Considerato infine che gli appositi stanziamenti di bilancio risultano quanto mai limitati in relazione ai fabbisogni stimati;

Ritenuto pertanto opportuno individuare i criteri di cui sopra in relazione ai singoli tipi di intervento, per la prima applicazione della legge con riferimento alle autorizzazioni di spesa da essa recate;

Decreta:

Art. 1.
Priorità

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 2 della legge, sarà data priorità alle iniziative che abbiano raggiunto il grado di avanzamento dei lavori più elevato, indipendentemente dalla data di stipulazione del contratto o di inizio dei lavori.

2. La valutazione comparativa tra le iniziative di cui al precedente comma, e per le quali le imprese interessate abbiano presentato le prescritte istanze complete di tutta la documentazione prevista, è effettuata dall'amministrazione sulla base delle relazioni statistiche trimestrali del Registro italiano navale per le nuove costruzioni, o di appositi rapporti trimestrali dell'ente stesso per quanto concerne le trasformazioni. In caso di pari grado di avanzamento dei lavori sarà data preferenza alla iniziativa di più antica origine con riferimento alla data del contratto per le costruzioni e alla data di inizio dei lavori per le trasformazioni.

3. Nelle more dell'istituzione degli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'art. 19 della legge, la concessione dei contributi alle imprese di costruzione navale aventi titolo ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge, sarà effettuata tenuto conto anche della produzione assistita in base alla normativa antecedente alla legge stessa.

4. I criteri di cui ai precedenti commi saranno applicati altresì per la concessione dei contributi di cui all'art. 9 della legge.

Art. 2.

Contributi per le trasformazioni navali

1. I contributi a favore delle iniziative di trasformazione navale saranno concessi utilizzando di regola una quota pari al quinto delle disponibilità globali dei capitoli 7553 e 7557 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, in considerazione del valore degli investimenti nel settore nonché della particolare disciplina prevista dalla legge in tema di durata dei relativi lavori.

Art. 3.

Investimenti

1. Per la concessione dei contributi agli investimenti, il comitato di cui all'art. 23 della legge si pronuncierà sulle priorità da accordare ai piani d'investimento presentati, attribuendo la precedenza ai piani che meglio rispondono agli obiettivi dell'incremento dell'efficienza e produttività dell'impresa interessata, in relazione alle prospettive di mercato, fermo restando il vincolo del non aumento della capacità produttiva.

2. Tra i piani d'investimento a cui il comitato darà medesimo grado di priorità secondo le indicazioni di cui al comma precedente, saranno ammessi con precedenza a contributo quelli che presenteranno il grado di avanzamento dei relativi lavori più elevato.

3. Le disponibilità finanziarie previste dall'art. 6 della legge, gravanti su di un'unica dotazione di bilancio saranno utilizzate di regola in parti uguali per assistere le iniziative di cui al primo comma dell'art. 6 della legge, e per quelle contemplate al secondo comma del medesimo articolo in considerazione dell'analoga incidenza dei due tipi d'iniziativa, nonostante le diverse aliquote di contribuzione, sugli interessi pubblici connessi alla ristrutturazione globale dell'industria navalmeccanica nazionale.

Art. 4.

Demolizioni navali

1. I contributi previsti dall'art. 7 della legge saranno concessi sulla base delle istanze presentate e debitamente documentate seguendo l'ordine prioritario dell'inizio dei lavori.

Art. 5.

Contributi per le verifiche del Registro italiano navale

1. I contributi di cui al settimo comma dell'art. 4 della legge saranno erogati alle singole imprese sulla base dell'ordine di presentazione delle relative istanze complete della prescritta documentazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Ministro: VIZZINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990. L'art. 12 di detta legge così recita:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— La legge n. 234/1989 è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1989.

Note all'art. 1:

— L'art. 2 della legge n. 234/1989 così recita:

«Art. 2. — 1. Per le nuove costruzioni delle navi complete e per i lavori e le unità di cui all'art. 1, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e 1988. La predetta percentuale è ridotta al 20 per cento per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU.

2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di contribuzione previste nel comma 1.

3. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori ai 6 milioni di ECU, nei casi di:

a) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con cantieri di Paesi terzi;

b) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con imprese di Paesi comunitari i quali applichino aiuti più elevati rispetto a quelli previsti dal comma 1;

c) commesse per la costruzione di navi destinate al traffico di cabotaggio.

4. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

5. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono previamente notificate alla Commissione delle Comunità economiche europee per la verifica della specifica componente "sviluppo" dell'aiuto proposto e della conformità dello stesso con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE.

6. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si applica per detti lavori la riduzione prevista per le costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.

7. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le dichiarazioni di costruzione in proprio dell'impresa di costruzione navale, purché la data di inizio dei lavori ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1. In tale caso le aliquote si calcolano sul valore dichiarato dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.

8. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, in assenza di contratto e nel caso di trasformazione e modificazione navale, alla data di inizio dei lavori.

9. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente articolo, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a trenta mesi.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno 1989, di lire 83.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 222.000 milioni per l'anno 1991».

— L'art. 19 della predetta legge n. 234/1989 così recita:

«Art. 19. — 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:

a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale;

b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale;

c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale.

2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, è obbligatoria al fine dell'ammissibilità delle provvidenze a sostegno dell'attività navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8.

3. L'iscrizione può essere altresì consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti».

— L'art. 8 della stessa legge n. 234/1989 così recita:

«Art. 8. — 1. Le imprese iscritte negli albi speciali delle imprese di costruzione, di riparazione, di demolizione navale di cui all'art. 19 hanno diritto ai contributi di cui alla presente legge a decorrere dalla data, successiva al 1° gennaio 1987, in cui hanno acquisito i requisiti per l'iscrizione.

2. Fino all'iscrizione negli albi speciali di cui al comma 1, sono comunque ammesse ai contributi previsti dalla presente legge le imprese di costruzione ammissibili in base alle disposizioni del decreto del Ministro della marina mercantile del 18 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1986, nonché le imprese di demolizione navale che abbiano svolto con continuità attività produttiva dal 31 dicembre 1975 al 1° gennaio 1987, e le imprese di riparazione in effettivo esercizio al 31 dicembre 1975 ed in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali alla stessa data del 31 dicembre 1975 erano in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 20.

3. Ai fini anzidetti non hanno rilevanza la modifica della ragione sociale o il subingresso di società diverse, purché aventi come oggetto sociale quello della costruzione, della riparazione o della demolizione di navi e/o galleggianti in genere.

4. Sono escluse dai benefici di cui all'art. 2, le imprese alle quali sia stato concesso il contributo di cui al titolo III della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per la conversione dell'attività di costruzione navale, salvo che si tratti del tipo di produzione di cui al comma 5 dell'art. 1.

5. I contributi di cui all'art. 2 non possono essere accordati, con riferimento a contratti per nuove costruzioni stipulati negli anni 1987-1988, alle imprese di costruzione navale classificate come cantieri medi e minori ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo che non abbiano completato la ristrutturazione e l'adeguamento della capacità produttiva, secondo le disposizioni della direttiva CEE n. 81/363 sugli aiuti alla costruzione navale.

6. Qualora le iniziative portate a termine da parte delle imprese di cui al comma 5 sulla base di contratti stipulati durante gli anni 1987-1988 non risultino superiori, complessivamente, alle 30.000 TSLC annue, esse saranno sottoposte all'esame della Commissione delle Comunità economiche europee e potranno essere ammesse al contributo di cui all'art. 2 subordinatamente all'assenso dei predetti organi comunitari».

— L'art. 9 della ripetuta legge n. 234/1989 così recita:

«Art. 9. — 1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unità di cui all'articolo 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei Paesi membri delle Comunità europee, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata "accordo OCSE".

3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed è concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1° gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data.

4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori».

Note all'art. 3:

— L'art. 23 della legge n. 234/1989 così recita:

«Art. 23. — 1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della marina mercantile ed è composto dai seguenti membri:

a) due funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, di cui uno dell'Ispettorato tecnico del Ministero stesso;

b) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

c) due esperti nominati dal Ministro della marina mercantile;

d) nove esperti designati: uno dalla Confederazione italiana degli armatori, uno dalla Federazione dell'armamento di linea, uno dall'Associazione dei costruttori navali d'alto mare, uno dall'Associazione nazionale dei cantieri navali privati, uno dall'Associazione nazionale degli industriali riparatori navali, uno dall'Associazione dei demolitori navali, tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'industria navalmeccanica più rappresentative su scala nazionale.

3. Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile.

4. Il Comitato:

a) esamina periodicamente lo stato di attuazione dei programmi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica;

b) esprime pareri relativi ai piani di investimento, anche ai fini del coordinamento territoriale e settoriale degli stessi;

c) esprime pareri sulle materie disciplinari dalla presente legge;

d) esamina e dà pareri su ogni altra questione che venga sottoposta al suo esame dal Ministro della marina mercantile, in materia di industria navalmeccanica.

5. Il Comitato redige una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Tali relazioni, a cura del Ministro della marina mercantile, sono inviate entro il mese successivo ai due rami del Parlamento ed al CIPI.

6. Ai membri ed al segretario del Comitato spetta un compenso annuo determinato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro».

— L'art. 6 della stessa legge n. 234/1989 così recita:

«Art. 6. — 1. Alle imprese di costruzione e di riparazione navale le quali, in conformità alle indicazioni contenute nel capo III della direttiva CEE, effettuano nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1990 investimenti atti a rendere più efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro sotto l'aspetto sanitario, di sicurezza ed ambientale, senza aumento di produzione, tenendo anche conto delle riduzioni di capacità già effettuate nel periodo 1984-1986 ed in conformità ai piani approvati dal Ministero della marina mercantile, può essere concesso un contributo pari al 40 per cento dell'investimento.

2. Sono altresì ammesse al contributo, nella misura dell'80 per cento dei relativi importi, le spese di ammodernamento e di manutenzione straordinaria dei bacini di carenaggio, delle banchine di accosto e delle infrastrutture aziendali e comuni di cui sono proprietarie o concessionarie le imprese o enti di cui al comma 1 o le società e/o enti dagli stessi controllati o agli stessi collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in conformità a piani di investimento specifici.

3. Sulla base degli specifici piani di investimento di cui al comma 2, sono ammessi ad accedere a detto contributo, sia direttamente sia attraverso società appositamente costituite ai sensi del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, anche agli enti portuali nel cui ambito demaniale operino complessi cantieristici e di riparazione navale la cui attività sia disciplinata in base a regolamenti emanati dagli enti medesimi.

4. I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile.

5. Sono ammessi al contributo anche gli investimenti effettuati con il ricorso al sistema della locazione finanziaria.

6. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1992.

7. Il termine di ultimazione delle iniziative ammesse a contributo può essere prorogato fino ad un anno ove ne sia fatta richiesta, sempreché la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di carattere tecnico.

8. Al raggiungimento del 50 per cento della spesa per l'investimento ammesso ai sensi del presente articolo possono essere concessi anticipi sul contributo, previa presentazione di garanzia fidejussoria d'importo pari agli anticipi stessi.

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1989 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991».

Nota all'art. 4:

— L'art. 7 della legge n. 234/1989 così recita:

«Art. 7. — 1. Alle imprese di demolizione navale può essere concesso un contributo per gli anni 1987 e 1988 pari a lire 35.000 per tonnellata di stazza lorda compensata convenzionale demolita, diminuito a lire 30.000 per l'anno 1989; a lire 25.000 per l'anno 1990; a lire 20.000 per l'anno 1991. I contributi concessi sono riferiti a lavori iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale è calcolato moltiplicando il tonnellaggio di stazza lorda per i coefficienti che saranno stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile con riferimento alle navi stazzate secondo la normativa nazionale o a quelle stazzate in conformità della Convenzione di Londra del 23 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva con legge 22 ottobre 1973, n. 958.

3. Quando, nell'ambito della stessa categoria tipologica, il calcolo effettuato secondo le modalità di cui al comma 2, dà luogo ad un valore più basso di quello massimo della classe, di tonnellaggio immediatamente inferiore, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale è considerato pari al valore più elevato. La cifra ottenuta è arrotondata all'unità per difetto o per eccesso.

4. Sono ammissibili al contributo i lavori concernenti:

a) navi mercantili non inferiori alle 1.000 TSLC;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 HP se inferiori alle 1.000 TSLC.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1989, e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991».

Nota all'art. 5:

— L'art. 4 della legge n. 234/1989 così recita:

«Art. 4. — 1. Le costruzioni per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo di cui all'art. 2 devono essere iniziate entro diciotto mesi dalla stipula del contratto o dalla data della dichiarazione di costruzione ed essere ultimate entro trenta mesi dal loro inizio.

2. Ove il contratto preveda la costruzione di più navi dello stesso tipo, i termini di cui al comma 1 sono prorogati di dodici mesi limitatamente alla costruzione della seconda nave e di ulteriori sei mesi per la costruzione della terza.

3. Le trasformazioni e modificazioni navali devono essere ultimate entro ventiquattro mesi dal loro inizio.

4. I termini di cui ai commi precedenti possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile, ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che ragioni di ordine tecnico relative alle caratteristiche dell'unità ovvero esigenze organizzative e programmatiche del cantiere o dell'impresa, ovvero ancora circostanze non imputabili all'impresa beneficiaria del contributo rendono necessaria tale proroga.

5. Salvo quanto disposto dal comma 4, il mancato inizio dei lavori nei termini di cui al comma 1 determina l'inaccoglibilità della domanda di contributo; l'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza dal contributo.

6. Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

7. Tutte le navi nazionali devono avere inoltre livello di costruzione e di equipaggiamento conforme alle regole delle convenzioni internazionali e leggi dello Stato sulla sicurezza della vita umana in mare e sulla protezione dell'ambiente marino dagli inquinamenti da navi. Tale conformità è verificata dal Registro italiano navale cui compete l'esecuzione degli accertamenti ai fini dell'emissione dei certificati di legge. Sugli oneri per le verifiche suddette, il Ministro della marina mercantile può concedere, dietro presentazione delle fatture emesse a tale titolo dal Registro italiano navale, ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni ed agli armatori per le navi nazionali in esercizio un contributo nella misura non superiore al 70 per cento, stabilita annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile.

8. Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale — Vasca navale — di Roma, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.

9. Le prove suddette possono essere omesse per le navi costruite su prototipi di carena già sottoposti alle prove stesse.

10. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991».

91A0011

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 dicembre 1990.

Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i

medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato e di autorizzare il rimborso anticipato degli stessi;

Visto il regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che agli articoli dal 63 all'88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 29 dicembre 1990, n. 406, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 che fissa l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, riguardante l'assoggettamento a ritenuta fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1991;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno finanziario 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene fissata con decreti ministeriali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di collocamento, le modalità di assegnazione e ogni altra caratteristica.

Le emissioni dei buoni ordinari del Tesoro possono avvenire con cadenza bimensile, di massima il 15 e l'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del presente decreto ministeriale, possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento.

Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal prezzo più alto, che costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato sarà calcolato prendendo in considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in ordine decrescente di prezzo, pari alla metà della tranche offerta. S'intende per rendimento quello lordo calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno civile.

Espletate le operazioni di asta con la procedura di cui al comma precedente, con apposito decreto verranno indicati, per ogni scadenza, il prezzo minimo accoglibile derivante dal meccanismo di cui sopra, nonché il prezzo medio ponderato di aggiudicazione.

Art. 3.

I buoni possono essere emessi per le seguenti serie:

serie L	L.	5.000.000
serie M	»	10.000.000
serie N	»	50.000.000
serie O	»	100.000.000
serie P	»	500.000.000
serie Q	»	1.000.000.000
serie R	»	5.000.000.000
serie S	»	10.000.000.000
serie T	»	50.000.000.000

Art. 4.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro può essere espressa in «giorni»; la stessa può essere anche superiore a trecentosessantacinque giorni purché la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello in cui la somma è versata nelle tesorerie.

Sui buoni ordinari del Tesoro l'indicazione «mesi» attualmente prevista dal decreto ministeriale 2 aprile 1976 è sostituita con la parola «giorni» da apporre con apposita sovrastampa. Analoga procedura viene seguita per i relativi elaborati contabili.

Art. 5.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui al successivo art. 7 e di altri operatori tramite gli agenti di cambio.

Con i decreti ministeriali di cui all'art. 1 sono determinate fra le predette categorie di operatori quelle che possono concorrere all'assegnazione dei buoni.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 6.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale, all'atto della partecipazione alle aste dei buoni ordinari del Tesoro, hanno facoltà di richiedere in luogo dei titoli

assegnati per ciascuna tranche, il rilascio delle ricevute provvisorie previste dall'art. 552 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Tali ricevute sono intestate agli acquirenti se ritirate dai medesimi o alla Banca d'Italia «gestione centralizzata» se sono da immettere in «gestione centralizzata» su richiesta degli acquirenti suddetti; in quest'ultimo caso le ricevute sono corredate di apposito prospetto contenente l'elencazione dei richiedenti.

Le ricevute provvisorie conferite in «gestione centralizzata» tengono luogo dei titoli ai fini della concessione di anticipazioni da parte della Banca d'Italia.

L'Ufficio italiano dei cambi, gli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza, le imprese di assicurazione, le società finanziarie e gli altri operatori tramite gli agenti di cambio di cui al precedente art. 5 hanno facoltà, se aderenti alla «gestione centralizzata», di richiedere, in luogo dei titoli assegnati per ciascuna tranche, il rilascio delle ricevute provvisorie di cui trattasi, intestate alla Banca d'Italia «gestione centralizzata» da immettere nella gestione medesima.

Le ricevute provvisorie di cui al primo e quarto comma hanno una numerazione specifica e possono essere sostituite, su richiesta dell'intestatario, in tutto o in parte con i titoli entro e non oltre la data di scadenza dei titoli medesimi.

La numerazione dei titoli richiesti dopo la chiusura dell'anno in cui la ricevuta provvisoria è stata rilasciata, deve partire dal primo numero successivo all'ultimo impegnato nell'anno di emissione.

Alla scadenza dei buoni ordinari del Tesoro, le sezioni di tesoreria provinciale emittenti sono autorizzate a rimborsare a favore dell'intestatario le ricevute provvisorie non sostituite con titoli, previo accertamento della corrispondenza delle stesse con le relative matrici in carico alle sezioni medesime.

Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate ad emettere, in sostituzione delle ricevute provvisorie non presentate al rimborso, i relativi titoli da custodire in apposito deposito.

Le sezioni di tesoreria provinciale rendono contabilità, separate da quelle relative ai buoni ordinari del Tesoro, per le ricevute provvisorie emesse, per quelle rimborsate, nonché per quelle sostituite con i titoli.

Le contabilità delle ricevute provvisorie rimborsate, corredate delle medesime nonché delle corrispondenti matrici, debitamente annullate con le stesse modalità previste per i buoni ordinari del Tesoro rimborsati, sono trasmesse alla Direzione generale del tesoro per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

Nel caso di smarrimento o distruzione delle ricevute provvisorie si applica la procedura richiamata dall'art. 575 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

Presso la Banca d'Italia è istituito, ai fini della sola partecipazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro, un apposito albo al quale possono chiedere di essere iscritte le società finanziarie che abbiano i seguenti requisiti:

1) oggetto statutario esclusivo o principale o attività esclusive o principali riguardanti la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati;

2) capitale sociale, interamente versato, non inferiore a 5 miliardi.

Le domande di iscrizione debbono essere indirizzate alla Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91 - Roma, corredate di una dichiarazione — firmata dai legali rappresentanti della società — attestante il possesso dei menzionati requisiti, nonché di una copia — autenticata dai rappresentanti medesimi — dell'ultimo bilancio approvato e dello statuto.

È fatto obbligo alle società finanziarie iscritte di comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia ogni variazione relativa alla perdita dei suddetti requisiti.

Art. 8.

Le richieste degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere, nonché del relativo prezzo nei casi di cui ai successivi articoli 17 e 18.

Nei casi di cui ai citati articoli 17 e 18, i prezzi indicati dagli operatori possono variare:

a) per la sottoscrizione di titoli con durata inferiore all'anno di un centesimo di lira o multiplo di tale cifra;

b) per la sottoscrizione di titoli con durata annuale di cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Le variazioni di cui al comma precedente contenenti frazioni diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a lire cento milioni.

I modelli di cui al primo comma che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e la somma delle richieste competitive, libere e vincolate saranno esclusi dall'asta.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca, con chiara indicazione del mittente, del contenuto e dell'emissione a cui s'intende partecipare, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste debbono essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione e per le medesime non sono

ammessi reclami. Eventuali modifiche o integrazioni a richieste già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste presentate non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle richieste di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'aggiudicazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi, nonché in ordine decrescente di prezzo quelle di cui agli articoli 17 e 18.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

Art. 11.

Il verbale di cui all'articolo precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Un esemplare di detto verbale è trasmesso a cura della Direzione generale del tesoro alla Corte dei conti.

Art. 12.

È autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro allorché i titoli vengano a scadenza in giorno successivo a quello fissato per la corrispondente nuova emissione.

Il rimborso anticipato può essere richiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni solo a partire dal giorno indicato per la nuova emissione.

Art. 13.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso viene provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, conteggiati tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti fra la data del rimborso e quella di scadenza.

Il rispettivo saggio d'interesse da applicare viene determinato sulla base del prezzo di aggiudicazione nel caso di assegnazione avvenuta ai sensi del successivo art. 17, ovvero del prezzo di cui all'ultimo comma del successivo art. 21, nel caso in cui l'assegnazione sia avvenuta con le modalità previste dagli articoli 18 e seguenti.

Art. 14.

Le sezioni di tesoreria, all'atto dell'emissione, appongono sui titoli l'indicazione dell'anno finanziario, nonché la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro trasmette all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia e in base al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, la dicitura «assoggettato alla ritenuta fiscale di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759». Tale dicitura viene apposta anche sulle ricevute provvisorie mod. 49 T di cui all'art. 6 del presente decreto.

Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate a non apporre sui titoli, all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale e, ferme restando le procedure amministrative e contabili, a non compilare i tagliandi «cedola interessi» che non hanno più corso ed a contabilizzare in loro vece apposito unico documento contabile riassuntivo per ciascuna tranche emessa.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria provinciale, nonché il timbro della tesoreria emittente.

Art. 15.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti ministeriali di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni emessi, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute provvisorie in attesa della materiale consegna dei titoli.

Art. 16.

Con i decreti di cui all'art. 1, in relazione alla situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario viene di volta in volta determinata la modalità di assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro tra quelle previste dai successivi articoli.

Art. 17.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro può essere effettuata al prezzo meno elevato fra quelli indicati dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di parità di richieste che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Qualora fra le richieste entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima e i buoni ordinari del Tesoro vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

È consentita da parte degli operatori la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi in un unico modello.

Art. 18.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro può anche essere effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

Anche in tal caso è consentita da parte di ciascun operatore la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi sempre in un unico modello.

Art. 19.

Nel caso in cui l'assegnazione avvenga con le modalità indicate nel precedente art. 18, può anche essere consentita da parte di ciascun operatore la presentazione:

a) di una sola richiesta, senza indicazione di prezzo, per un importo massimo che viene stabilito di volta in volta nei decreti di emissione di cui all'art. 1;

b) di una ulteriore richiesta, sempre senza indicazione di prezzo, il cui importo non può essere superiore a quello complessivo delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 18.

Art. 20.

L'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro relativa alle richieste presentate ai sensi dell'art. 18 viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.

Nel caso di contestuale presentazione di richieste di cui agli articoli 18 e 19 l'aggiudicazione viene effettuata con le seguenti modalità:

le richieste presentate ai sensi dell'art. 19, lettera *a)*, vengono soddisfatte prioritariamente;

successivamente per ciascun operatore sono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo le richieste di cui all'art. 18, nonché a fronte di ciascuna di esse una di pari importo a valere sull'eventuale richiesta di cui all'art. 19, lettera *b)*, nei limiti in cui quest'ultima lo consenta. Nel caso di riparto pro-quota il relativo coefficente è determinato sulla base della somma delle richieste competitive e non che entrano nel riparto medesimo. Qualora fra le richieste entrate nel riparto pro-quota vi siano quelle della Banca d'Italia, la stessa partecipa con le modalità stabilite nel penultimo comma dell'art. 17.

Art. 21.

Le richieste di cui al precedente art. 18 risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Le richieste senza indicazione di prezzo di cui all'art. 19 lettere *a)* e *b)*, che vengono aggiudicate agli operatori, sono regolate al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle richieste accolte, di cui al precedente comma. Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato:

nel caso di cui al secondo comma lettera *a)* dell'art. 8, ad un centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi;

nel caso di cui al secondo comma lettera *b)* dell'art. 8, a cinque centesimi di lira per eccesso o per difetto a seconda che esistano frazioni di cifra superiori o non a centesimi due e cinquanta.

Il prezzo medio ponderato, arrotondato nei modi suindicati, viene maggiorato nella misura eventualmente determinata dai decreti di cui all'art. 1.

In caso di assenza di aggiudicatari ai sensi dell'art. 18, qualora i decreti di cui all'art. 1 rechino l'indicazione del prezzo base di collocamento, le richieste di cui all'art. 19 risultate aggiudicate vengono regolate a tale prezzo maggiorato nella misura eventualmente determinata con i medesimi decreti.

Nei casi in cui tale prezzo base non sia indicato nei decreti di emissione, ai sensi del precedente art. 2, le richieste in questione vengono regolate al prezzo medio ponderato, comprensivo della eventuale maggiorazione, risultante dall'asta della precedente corrispondente emissione.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* viene reso noto, per ciascuna emissione, il prezzo medio ponderato comprensivo della suindicata maggiorazione.

Art. 22.

Nei casi di cui agli articoli 18 e 19 l'operatore rimasto aggiudicatario di più richieste a prezzi diversi che intenda ritirare i buoni e le ricevute provvisorie di cui al precedente art. 6 presso più sezioni di tesoreria provinciale, con un massimo di tre, è tenuto ad effettuare il relativo regolamento presso ciascuna tesoreria al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole richieste rimaste aggiudicate.

Art. 23.

Per ciascun operatore assegnatario dei titoli in sede d'asta, l'ammontare degli interessi sui buoni ordinari del Tesoro — corrisposti anticipatamente — è determinato, a tutti gli effetti, con riferimento al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole richieste dell'operatore medesimo risultate soddisfatte.

Per i soggetti che acquistano i buoni successivamente all'assegnazione, l'ammontare degli interessi, sempre corrisposti anticipatamente, è determinato con riferimento al prezzo medio ponderato, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, reso noto con l'apposito comunicato del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 21, ultimo comma.

Art. 24.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, modificate dagli articoli 4 e 14 del presente decreto, nonché dai decreti ministeriali in data 9, 29 marzo e 5 agosto 1982, 1° luglio e

3 settembre 1983, 10 settembre 1986, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 71, 90 e 217 del 13 marzo, 1° aprile e 9 agosto 1982, numeri 181 e 249 del 4 luglio e 10 settembre 1983 e n. 243 del 18 ottobre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1991
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 1

91A0001

DECRETO 31 dicembre 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1991, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale è stata fissata, per l'anno 1991, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre gennaio-febbraio 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 14%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1991, al 14%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1991;

b) all'1,30% per i contratti definitivi stipulati nel 1991 e relativi a contratti condizionati stipulati nel 1990;

c) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1991, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1991, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 15,30% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 15,30% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 15,80% per le operazioni di cui al punto *c)*;

4) al 15,90% per le operazioni di cui al punto *d)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

91A0002

DECRETO 31 dicembre 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1991, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990 in corso di registrazione, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale è stata fissata nella misura dell'1%, per l'anno 1991, la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, a ristoro della loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il

costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre gennaio-febbraio 1991, è pari al 11,60% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 12,50% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1991, al:

a) 11,60% per le operazioni fino a diciotto mesi;

b) 12,50% per quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre gennaio-febbraio 1991, per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) 12,60% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) 13,50% per le operazioni di cui al punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

91A0003

DECRETO 31 dicembre 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1991, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1936 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale è stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre gennaio-febbraio 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari all'11,60%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1991, all'11,60%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre gennaio-febbraio 1991, sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 12,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

91A0004

DECRETO 31 dicembre 1990.

Variazione automatica per il semestre gennaio-giugno 1991 del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (Credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali numeri 281777, 647067 e 648040 rispettivamente del 5 giugno 1981, del 6 novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, sono stati fissati i criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/78;

Visto il decreto ministeriale n. 123742/73PG del 26 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1990, con il quale il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre luglio-dicembre 1991 è stato determinato nella misura del 14,85%;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1990, con il quale è stata fissata nella misura dell'1% la commissione onnicomprensiva per l'anno 1991 da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta legge n. 234;

Visto il telex con il quale la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, è pari al 13,65%;

Ritenuta valida tale comunicazione;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65% per il semestre gennaio-giugno 1991.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il semestre gennaio-giugno 1991 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi sopracitate è pari al 14,65%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

91A0005

DECRETO 31 dicembre 1990.

Determinazione del tasso d'interesse da applicarsi, nel semestre gennaio-giugno 1991, alle operazioni di mutuo, regolate a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, e del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministero del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visto l'art. 3 dei decreti ministeriali 27 settembre 1986 e 17 novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui ai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989, come sostituito dal decreto del 26 giugno 1990, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al citato decreto-legge n. 66/1989 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta e del tasso medio della lira interbancaria con una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;

Visti, altresì, gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale del 15 giugno 1988, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al citato art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche, la misura del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, tasso cui va aggiunta una commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio è stata fissata per l'anno 1991, nella misura dell'0,95%;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il costo della provvista da utilizzarsi per la fissazione dei tassi variabili, per il semestre gennaio-giugno 1991, per le operazioni previste dai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 è pari al 12,75% e per quelle di cui al citato decreto-legge n. 66/1989, regolate

dal decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989, è pari al 12,15%, comunicando altresì, per il medesimo semestre, i sottoindicati dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990:

tasso medio della lira interbancaria: 10,93%;

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 13,38%;

Ritenuta valida tale comunicazione;

Considerato inoltre che al tasso medio della lira interbancaria va aggiunta una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;

Decreta:

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1991, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari:

a) al 12,75% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) al 12,15% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) al 12,50% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

91A0007

DECRETO 31 dicembre 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1991, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1991, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre gennaio-febbraio 1991 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 13,80%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 13,80% per il bimestre gennaio-febbraio 1991.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1991;

b) allo 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 1991, relativi a contratti condizionati stipulati nel 1990;

c) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1991, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1991 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,75% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 14,75% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 15,25% per le operazioni di cui al punto *c)*;

4) al 15,55% per le operazioni di cui al punto *d)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

91A0006

DECRETO 31 dicembre 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di gennaio 1991, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 23 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 1990, con il quale è stato fissato nella misura del 14,45 per cento il tasso di riferimento per il mese di dicembre 1990;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1 per cento;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di gennaio 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,65 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di gennaio 1991 è pari al 14,65 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

91A0008

DECRETO 31 dicembre 1990.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre gennaio-febbraio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto n. 132901 del 27 dicembre 1990, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 29 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 2 novembre 1990, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre novembre-dicembre 1990, nella misura del 12,50% di cui l'1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi e del 13,65%, di cui l'1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1991 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1991, nelle seguenti misure:

12,60% annuo posticipato, di cui l'1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

13,55% annuo posticipato, di cui l'1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

91A0009

DECRETO 31 dicembre 1990.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre gennaio-febbraio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di collocamento di titoli obbligazionari ed è stato stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto n. 132902 del 27 dicembre 1990, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale i parametri per il calcolo del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito turistico alberghiero sono stati modificati utilizzando il rendimento dei titoli pubblici soggetti ad imposta in luogo delle obbligazioni emesse dagli istituti mobiliari;

Visto il proprio decreto del 29 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 2 novembre 1990, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalla casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre novembre-dicembre 1990 è stato determinato nella misura del 13,65 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1,05 per cento;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1991 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre gennaio-febbraio 1991 è determinato nella misura del 13,55 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

91A0010

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 dicembre 1990.

Autorizzazione all'ospedale generale di zona «Valduce» di Como all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dall'ospedale generale di zona «Valduce» di Como, in data 2 maggio 1989, al fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare - mod. MR MAX PLUS da 0,5 Tesla di fabbricazione General Electric, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 12 gennaio 1990 e 20 luglio 1990;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 19 gennaio 1990 e 24 luglio 1990;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato il suddetto ospedale alla installazione della citata apparecchiatura in data 20 febbraio 1990;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 29 ottobre 1990;

Decreta:

L'ospedale generale di zona «Valduce» di Como è autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale del suddetto ospedale e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 15 dicembre 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A0013

DECRETO 15 dicembre 1990.

Autorizzazione al centro «S. Pio X» di Milano, all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dal centro «S. Pio X» di Milano, in data 10 giugno 1989, al fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare - mod. Gyroscan S15 da 1,5 Tesla di fabbricazione Philips, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 15 settembre 1989 e 10 agosto 1990;

Visti altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 20 luglio 1989 e 30 aprile 1990;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato il suddetto centro alla installazione della citata apparecchiatura in data 21 settembre 1989;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 29 ottobre 1990;

Decreta:

Il centro «S. Pio X» è autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dal suddetto centro e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 15 dicembre 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A0014

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 dicembre 1990.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini «Colli del Trasimeno».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Colli del Trasimeno» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere per la tipologia «Colli del Tràsimeno» Bianco la modifica del valore minimo dell'estratto secco netto previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione di cui trattasi;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione del suddetto vino dove si prevede la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare il limite dell'estratto secco netto;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle mutate tecniche di produzione ed alle esigenze commerciali del vino in discorso di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno» Bianco previsto nella misura di 19 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, è modificato nella misura di 16 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Ministro: SACCOMANDI

91A0012

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 dicembre 1990.

Richiesta di interventi di urgenza a favore di stranieri extracomunitari e di profughi stranieri. (Ordinanza n. 2058/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che in talune province si sono determinate situazioni particolarmente gravi, sia per il rilevante numero di stranieri presenti, sia per la carenza di strutture di accoglienza e sia per situazioni igieniche, economiche e sociali tanto da configurare vere e proprie situazioni di emergenza che hanno sollecitato da più parti l'intervento del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Considerato che analoghi, gravi problemi pongono un consistente numero di profughi rumeni da tempo distribuiti nella provincia di Benevento, nonché i profughi albanesi in provincia di Avellino e quelli provenienti dall'est europeo per i quali non esiste più la possibilità di sistemazione, tutte situazioni di vera emergenza per le quali pure è stato richiesto l'intervento del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 39, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 «Norme urgenti in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato»;

Visto il decreto 26 luglio 1990, n. 244, recante «Norme regolamentari per l'erogazione di contributi alle regioni ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati»;

Vista l'ordinanza n. 2013/FPC del 19 settembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1990, concernente richieste di interventi di urgenza a favore di profughi albanesi accolti in Italia per diretto intervento del Governo italiano;

Ritenuto che le gravi situazioni di emergenza innanzidette richiedono un intervento del Ministro per il coordinamento della protezione civile che con apposita ordinanza provveda all'utilizzazione di fondi messi a sua disposizione dal Ministero dell'interno, alla stregua di quanto ritenuto dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 dicembre ultimo scorso, come da nota del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1990, prot. n. 001357;

Visto il telex n. 6260/50 del 22 dicembre 1990 con il quale il Ministero dell'interno ha assicurato la disponibilità della somma di lire 20 miliardi a valere sul cap. 4295 dello stato di previsione di quel Dicastero, da far affluire al Fondo nazionale della protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte alle gravi situazioni di emergenza, nelle quali, in varie regioni d'Italia, si trovano cittadini extracomunitari e stranieri, sono disposti interventi straordinari a carico del Fondo della protezione civile secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le ragioni interessate alle situazioni illustrate in premessa presenteranno al Ministero dell'interno, entro venti giorni dalla comunicazione della presente ordi-

nanza, programmi di primo intervento destinati a risolvere in via immediata problemi alloggiativi e di sussistenza, dovuti alla presenza di stranieri immigrati, di esuli e loro familiari.

Per la realizzazione dei programmi di cui al primo comma è disposta la somma di lire 17 miliardi.

Il Ministero dell'interno inoltra le relative richieste al Dipartimento della protezione civile per il conseguente finanziamento.

Art. 3.

Per fronteggiare il pagamento di spese già sostenute e per eventuali interventi urgenti resi necessari da situazioni che non siano risolvibili attraverso le misure di cui all'art. 2, le prefetture potranno chiedere l'assegnazione di somme straordinarie, nei limiti della disponibilità complessiva di lire 3 miliardi.

Le richieste saranno valutate dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno ed indirizzate al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile ai fini del conseguente finanziamento.

Art. 4.

L'onere relativo all'attuazione degli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, quantificato rispettivamente in lire 17 miliardi e 3 miliardi, è posto a carico del Fondo della protezione civile.

A tal fine il Ministero dell'interno provvede a versare la corrispondente somma di lire 20 miliardi sul Fondo della protezione civile mediante prelevamento dal cap. 4295, già indicato in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

91A0018

ORDINANZA 28 dicembre 1990.

Autorizzazione al Ministero dell'interno ad adottare procedure particolari per la fornitura di automezzi antincendio. (Ordinanza n. 2059/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 197;

Visto l'art. 4 della propria ordinanza in data 24 maggio 1990, n. 1911/FPC, con il quale è stata destinata la somma di L. 14.000.000.000 a favore del Ministero dell'interno, da utilizzarsi per il richiamo di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il potenziamento del parco automezzi antincendio e finalizzata al potenziamento delle attività volte a fronteggiare gli incendi boschivi;

Vista la nota del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, n. 10432/5001 del 19 giugno 1990, con la quale viene precisato che la somma di L. 14.000.000.000 viene utilizzata nella quota parte di L. 4.000.000.000 per l'acquisto di automezzi anticendio;

Vista la nota del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, n. 22076/4501 del 19 dicembre 1990, con cui, alla fine di consentire una rapida attuazione del piano suddetto, viene chiesto di avvalersi, per le procedure, delle deroghe e delle autorizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della legge 13 maggio 1985, n. 197. Sull'acquisto verrà sentita la commissione avente il compito di esprimere parere sulle proposte degli acquisti e delle lavorazioni concernenti il macchinario e le attrezzature tecniche, i letti ed i mobili metallici interessanti la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nonché su questioni aventi rapporto con gli acquisti e le lavorazioni medesime, nominata con decreto interministeriale del 21 agosto 1989, n. 9657, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1990, registro n. 15 Interno, foglio n. 46;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di accogliere la richiesta sopraindicata per dotare tempestivamente dei mezzi necessari il Corpo nazionale dei vigili del fuoco affinché possa disporre del potenziamento operativo fin dalla prossima campagna antincendi estiva;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, può avvalersi delle deroghe e delle autorizzazioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge 13 maggio 1985, n. 197, per le procedure relative alla fornitura di mezzi antincendi, con i fondi assegnati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 24 maggio 1990, n. 1911/FPC. Sull'acquisto verrà sentita la commissione avente il compito di esprimere parere sulle proposte degli acquisti e delle lavorazioni concernenti il macchinario e le attrezzature tecniche, i letti ed i mobili metallici interessanti la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nonché su questioni aventi rapporto con gli acquisti e le lavorazioni medesime, nominata con decreto interministeriale del 21 agosto 1989, n. 9657, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1990, registro n. 15 Interno, foglio n. 46.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

91A0019

ORDINANZA 29 dicembre 1990.

Sospensione di taluni termini a favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale. Integrazione dell'ordinanza n. 2057/FPC. (Ordinanza n. 2063/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista l'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, con la quale sono state disposte la sospensione di taluni termini e la concessione di agevolazioni a favore dei cittadini residenti nei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990;

Considerato che nella citata ordinanza all'art. 3 è previsto che possono beneficiare delle sospensioni ed agevolazioni, elencate negli articoli 1 e 2, i soggetti residenti nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il presidente della regione siciliana;

Considerata che l'esatta individuazione dei comuni richiede un approfondito procedimento di acquisizione di dati ed elementi di valutazione che debbono poi essere sottoposti all'esame ed al parere dei competenti istituti scientifici al fine di assicurare una rilevazione imparziale ed obiettiva;

Considerato che detti istituti scientifici hanno fatto conoscere — per le vie brevi — di non poter fornire i propri elementi di valutazione prima del prossimo mese di gennaio 1991;

Sentito il presidente della regione siciliana;

Ritenuto che nelle more, per non disattendere oltre le giuste aspettative delle popolazioni interessate e per dare efficacia alle sospensioni dei termini ed alle agevolazioni previste dall'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 e ripetutamente sollecitate, si debba estendere provvisoriamente il beneficio a tutti i comuni delle province di Siracusa e Catania per il tempo ritenuto strettamente necessario per completare le procedure ritenute le più idonee per pervenire alla esatta individuazione dei comuni da riportare nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. In attesa della esatta individuazione dei comuni colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, le sospensioni dei termini e le agevolazioni previste dall'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 hanno effetto dal 13 dicembre 1990 fino al 31 gennaio 1991, e ne possono beneficiare i soggetti residenti nei comuni delle province di Siracusa e Catania da data anteriore al 13 dicembre 1990.

2. Possono altresì beneficiare delle disposizioni di cui al precedente comma i soggetti che svolgono nell'area dei comuni delle province di Siracusa e Catania la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.

Art. 2.

Per quanto riguarda il recupero delle somme dovute e non corrisposte e le certificazioni da produrre valgono le disposizioni riportate nel secondo e terzo comma dell'art. 4 e nell'art. 5 dell'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

91A0020

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 20 dicembre 1990, n. 23.

Modalità di applicazione del regime di premio a favore dei produttori di carni ovi-caprine. Campagna di commercializzazione 1991.

Agli assessorati regionali
e, p.c.:
All'A.I.M.A.

Con decreto ministeriale n. 562 del 28 dicembre 1987 sono state emanate, in applicazione degli specifici regolamenti comunitari, le norme nazionali per la corresponsione di un premio a favore dei produttori di carni ovi-caprine.

Il provvedimento rimarrà ancora valido per le richieste dell'aiuto comunitario relative alla campagna di commercializzazione 1990.

Con l'adozione del regolamento CEE n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, concernente la nuova organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine si rende necessario che l'Italia si adegui il più rapidamente possibile alle disposizioni che regolano *ex novo* la concessione del premio alla pecora.

Pertanto, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che recepisca la innovata normativa comunitaria, si forniscono con la presente circolare talune indicazioni e chiarimenti in ordine alle modalità che dovranno essere seguite da codesti assessorati relativamente alle domande di premio presentate a valere dalla campagna di commercializzazione 1991.

Le domande per l'ottenimento del premio alla pecora e/o alla capra da indirizzare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., devono essere presentate da parte dei produttori, così come definiti dall'art. 1 del regolamento CEE, ai competenti assessorati regionali all'agricoltura dal 1° gennaio al 31 marzo della campagna di commercializzazione cui il premio fa riferimento.

Esse dovranno essere compilate in carta semplice con firma autenticata secondo le vigenti disposizioni di legge, sulla base dei fac-simili allegati 1 o 2, a seconda che si tratti di produttori di agnelli leggeri o pesanti, complete delle dichiarazioni ed impegni che dovranno essere assunti dai richiedenti il premio.

L'importo del premio da erogare viene calcolato:

1) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che non commercializzano latte o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita;

2) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che commercializzano latte o prodotti derivati da latte di pecora, sulla base del premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 30%.

Si rende di conseguenza necessario che venga introdotto un dispositivo atto a distinguere i due tipi di produttori sopra indicati, e ciò può essere conseguito mediante la compilazione, da parte dei richiedenti il premio, dell'apposita scheda anagrafica, secondo il fac-simile allegato 3, che dovrà essere obbligatoriamente trasmessa agli assessorati unitamente alla domanda di premio.

* * *

Qualora i produttori di agnelli leggeri intendano avvalersi del disposto dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 3013/89, vale a dire prevedano di portare all'ingrasso almeno il 40% degli agnelli nati nelle proprie aziende ai fini di ottenere carcasse pesanti, per le quali i premi devono essere adeguati (100% dell'importo erogabile), le domande dovranno essere presentate dal 1° al 28 febbraio 1991, redatte secondo il fac-simile allegato 1.

In tal caso gli interessati sono tenuti ad inviare agli organismi di controllo dichiarazioni di avvio all'ingrasso, distinte per singola partita, che potranno essere trasmesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 14 novembre 1991, redatte sulla base del fac-simile allegato 4.

Le partite di agnelli dovranno essere tenute all'ingrasso per almeno quarantacinque giorni dopo lo svezzamento e dovranno raggiungere il peso medio minimo per agnello di 25 chilogrammi.

Gli organismi di controllo dovranno provvedere, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione delle dichiarazioni di avvio all'ingrasso degli agnelli, ad identificare gli animali mediante marca auricolare del tipo dagli stessi organismi di controllo ritenuto più idoneo.

I dichiaranti l'avvio all'ingrasso sono tenuti ad istituire un apposito registro nel quale debbono essere riportati tutti i dati relativi agli agnelli da ingrassare nonché i numeri ed i tipi di identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario.

* * *

Il premio in argomento può essere erogato per le pecore e/o le capre che rispondono alla seguente definizione:

«tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che sono state montate per la prima volta nonché tutte le femmine che hanno partorito almeno una volta, ad esclusione di quelle destinate alla riforma, presenti nelle aziende alla data di deposito della domanda di premio».

* * *

Gli assessorati regionali dovranno provvedere ad un preliminare controllo amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare:

l'ubicazione dell'azienda di allevamento, sia per l'applicazione della maggiorazione dell'importo forfettario previsto dal regolamento CEE n. 1323/90, sia per le limitazioni numeriche dei capi ammessi al beneficio del premio a tasso intero come disposto dall'art. 5, paragrafo 7, del regolamento CEE n. 3013/89, nonché per l'osservanza degli eventuali benefici contemplati all'art. 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 3493/90;

il luogo o i luoghi in cui dimora il gregge durante il periodo di cento giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande;

se, unitamente alla domanda di premio, è stata trasmessa la scheda anagrafica. In caso negativo la domanda viene respinta.

Poiché la scheda anagrafica è lo strumento più idoneo ai fini dell'istituzione di un dispositivo atto a distinguere i produttori di agnelli pesanti da quelli di agnelli leggeri, come previsto all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 3013/89, gli assessorati, dovranno provvedere a trasmettere all'A.I.M.A. copia delle citate schede entro il 15 giugno 1991.

L'A.I.M.A., sulla base delle schede anagrafiche ricevute, provvederà ad istituire un inventario nazionale dei produttori.

Entro cento giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, gli organismi di controllo sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di accertare, nel rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria e dichiarati nelle domande stesse, la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento.

I sopralluoghi in azienda vanno effettuati a sondaggio e devono riguardare almeno il 10% delle aziende per le quali è stata inoltrata la domanda di premio.

Per ognuno di essi deve essere redatto regolare verbale con l'esito dell'accertamento, copia del quale viene trasmessa all'A.I.M.A. per eventuali adempimenti di competenza.

Qualora nel corso degli accertamenti venga riscontrata una diminuzione del numero dei capi ammissibili al premio rispetto a quello indicato in domanda, della quale il richiedente non abbia dato comunicazione all'A.I.M.A.

tramite l'organismo di controllo, gli assessorati dovranno attenersi a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento CEE n. 3007/84 e dall'art. 1 del regolamento CEE n. 2814/90.

Per le domande di premio presentate per la campagna di commercializzazione 1991 gli organismi di controllo provvederanno ad inoltrare all'A.I.M.A., in duplice copia, entro il termine di quarantacinque giorni dalla fissazione dell'importo dell'aiuto da erogare:

1) l'elenco delle domande definite con atto di liquidazione, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 5;

2) la relazione sulle eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che abbiano comportato una riduzione del numero dei capi rispetto a quelli per i quali è stato richiesto il premio.

Per quanto sopra, si pregano gli assessorati di divulgare il contenuto della presente nota ai fini della sua applicazione ed osservanza.

Il Ministro: SACCOMANDI

ALLEGATO 1

FAC-SIMILE DI DOMANDA
PER I PRODUTTORI DI AGNELLI LEGGERI

Il sottoscritto...
nato a .... il .... residente in ....
nella qualità di titolare o di legale rappresentante della ditta..........
con partita IVA n. .... (1) chiede che gli venga concesso il premio relativo ai produttori di agnelli leggeri di cui al regolamento CEE n. 3007/84 per n. .... pecore e per n. .... capre.

A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara:

1) di avere l'intenzione di procedere ad ingrassare o far ingrassare almeno il 40% degli agnelli al fine di ottenere l'erogazione del premio calcolato per i produttori di agnelli pesanti in relazione agli agnelli ingrassati (2).

Si impegna inoltre ad inviare una dichiarazione per ogni partita di agnelli consegnati all'ingrasso nel rispetto della specifica normativa comunitaria e nazionale di cui è a conoscenza;

2) di esercitare l'allevamento di animali della specie ovina e/o caprina in contrada/e...
agro/i..;

3) di avere attualmente in allevamento n. .... pecore;

4) di avere attualmente in allevamento n. .... capre;

5) di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano la concessione del premio ai produttori di carni ovine e caprine;

6) di non aver presentato e di non presentare altra domanda a termine del regolamento CEE n. 3007/84 presso gli altri organismi regionali della Repubblica italiana;

7) che il gregge nel periodo dei cento giorni previsti dall'art. .... del regolamento CEE n. 3007/84 si trova in contrada.. agro ....;

8) di prevedere il trasferimento temporaneo del gregge in contrada...
nel periodo/i .... (solo in caso di greggi transumanti);

9) che i parti avvengano normalmente nei periodi.................;

10) di prevedere di destinare alla riforma n. .... pecore e/o n. .... capre;

11) che commercializza il latte di pecora e/o i prodotti derivati da tale latte mediante vendita:

diretta al consumatore;
alle latterie;

12) che la propria produzione di latte è di circa q.li .... per anno.

In relazione alla presente domanda, il sottoscritto si impegna:

a) a mantenere in azienda tutte le pecore oggetto della richiesta di premio per un periodo di cento giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda;

b) a comunicare preventivamente e per iscritto all'organismo di controllo ogni spostamento del gregge rispetto a quanto dichiarato ai precedenti punti 6) e 7);

c) a conservare per almeno dodici mesi oltre il termine della campagna tutti i documenti giustificativi relativi a vendite e cessioni delle pecore, delle capre, degli agnelli, dei capretti e delle loro carni, del latte e prodotti derivati.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Si impegna inoltre a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di accertata inadempienza alle norme comunitarie e nazionali.

---

(1) Soltanto in caso di assenza della partita IVA, può essere indicato il numero di codice fiscale specificando che non si possiede la partita IVA.

(2) Solo per coloro che intendono avviare degli agnelli all'ingrasso e che presenteranno le domande dal 1° al 31 gennaio.

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE DI DOMANDA
PER I PRODUTTORI DI AGNELLI PESANTI

Il sottoscritto.. nato a ....
il .... residente in .... nella qualità di titolare o di legale rappresentante della ditta .... con partita IVA n. .... (1) chiede che gli venga concesso il premio relativo ai produttori di agnelli pesanti di cui al regolamento CEE n. 3007/84 per n. ..... pecore e per n. ...... capre.

A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara:

1) di essere produttore di carni ovine e/o caprine ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90;

2) di avere attualmente in allevamento n. .... pecore;

3) di avere attualmente in allevamento n. .... capre;

4) di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano la concessione del premio ai produttori di carni ovine e caprine;

5) di non aver presentato e di non presentare altra domanda a termine del regolamento CEE n. 3007/84 presso gli altri organismi regionali della Repubblica italiana;

6) che il gregge nel periodo dei cento giorni previsti dall'art. .... del regolamento CEE n. 3007/84 si trova in contrada....................
agro ....;

7) di prevedere il trasferimento temporaneo del gregge in contrada .... nel periodo/i .... (solo in caso di greggi transumanti);

8) che i parti avvengano normalmente nei periodi ....;

9) di prevedere di destinare alla riforma n. .... pecore e/o n. .... capre;

10) che non commercializza né latte né prodotti lattiero-caseari di latte di pecora.

In relazione alla presente domanda, il sottoscritto si impegna:

a) a mantenere in azienda tutte le pecore oggetto della richiesta di premio per un periodo di cento giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda;

b) a comunicare preventivamente per iscritto all'organismo di controllo ogni spostamento del gregge rispetto a quanto dichiarato ai precedenti punti 6) e 7);

c) a conservare per almeno dodici mesi oltre il termine della campagna tutti i documenti giustificativi relativi a vendite e cessioni delle pecore, delle capre, degli agnelli, dei capretti e delle loro carni.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Si impegna inoltre a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di accertata inadempienza alle norme comunitarie e nazionali.

---

(1) Soltanto in caso di assenza della partita IVA, può essere indicato il numero di codice fiscale specificando che non si possiede la partita IVA.

ALLEGATO 3

FAC-SIMILE DI SCHEDA ANAGRAFICA

Il sottoscritto.. residente in.................... codice fiscale.. in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta.. partita IVA .... dichiara che:

l'azienda armentizia ha una superficie totale di Ha .... di cui Ha .... in proprietà, Ha .... in fitto (indicare comunque a quale titolo si ha in uso il terreno a disposizione dell'azienda);

il gregge è composto da n. .... capi così ripartiti: n. .... di razza .... con attitudine produttiva per il latte/carne

(indicare il numero dei capi, la razza di appartenenza anche se trattasi di incroci nonché l'attitudine produttiva);

nell'azienda vengono impiegate n. .... unità lavorative;

l'allevamento è di tipo stanziale/transumante;

la transumanza avviene nel periodo dal.................................. al .... in comune .... provincia ...., su terreno in proprietà - fitto - altro (indicare a quale titolo si possiede l'uso del terreno);

gli animali allevati sono/non sono iscritti ai libri genealogici;

nell'azienda si producono circa:

q.li .... di latte di cui

q.li .... viene utilizzato tal quale mediante commercializzazione/autoconsumo;

q.li .... trasformato in prodotti a lunga stagionatura/freschi i quali vengono commercializzati/autoconsumati;

q.li .... di carne commercializzata/consumata in proprio;

q.li .... di lana.

L'azienda è ubicata per Ha ...... in comune .... provincia .... per Ha .... in comune......................... provincia ....

ALLEGATO 4

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI AVVIO ALL'INGRASSO

All'organismo di controllo

OGGETTO: Dichiarazione di avvio all'ingrasso.

Il sottoscritto.. in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta .... partita IVA................................. in riferimento ala domanda di premio presentata a codesto ufficio in data...................................... dichiara che il giorno .... avvierà all'ingrasso n. .... agnelli facenti parte di un'unica partita presso la propria azienda/altra azienda situata in via.. comune .... provincia ....

Il sottoscritto si impegna:

a) a mantenere o a far mantenere all'ingrasso per almeno quarantacinque giorni la partita dichiarata e comunque fino a quando gli agnelli raggiungeranno mediamente venticinque chilogrammi di peso vivo;

b) a tenere un registro aggiornato dal quale risulti (1):

IN ENTRATA

il numero della partita di agnelli e la data della loro consegna all'ingrasso;

l'indicazione della marca o altro tipo di indentificazione utilizzata;

l'identificazione dell'azienda di origine.

IN USCITA

data di uscita;

peso medio della partita;

composizione della partita in relazione agli agnelli pesanti al momento di entrata all'ingrasso;

c) a sottoporsi agli accertamenti previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, fornendo tutti gli elementi utili richiesti affinché gli organismi di controllo possano procedere agli adempimenti loro demandati nella maniera più efficace possibile.

Dichiara di conoscere le sanzioni nelle quali incorrerebbe nel caso di inadempienza alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2814/90 modificato dal regolamento n. 3529/90.

Pertanto si prega codesto ufficio di voler procedere all'identificazione degli agnelli entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della presente.

---

(1) Solo per coloro che procedono all'ingrasso degli agnelli nella propria azienda.

ALLEGATO 4-*A*

Da unire alla dichiarazione specifica di coloro che fanno ingrassare gli agnelli in un'azienda diversa dalla propria

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI INGRASSO DA REDIGERE A CURA DELL'INGRASSATORE

Il sottoscritto.. residente in .... cod. fiscale n. .... in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta......................... partita IVA .... dichiara di provvedere all'ingrasso degli agnelli di cui alla presente dichiarazione, consegnati dalla ditta...

In merito si impegna:

a tenere all'ingrasso gli agnelli per il periodo prescritto di quarantacinque giorni e comunque sino al raggiungimento del peso medio minimo previsto per l'intera partita;

a tenere aggiornato il registro di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2814/90;

a sottoporsi a tutti i controlli ed a fornire tutte le informazioni necessarie su richiesta degli organismi preposti al controllo.

Dichiara di conoscere le sanzioni nelle quali incorrerebbe nel caso di inadempienza alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2814/90 modificato dal regolamento n. 3529/90.

Pertanto si prega codesto ufficio di voler procedere all'indentificazione degli agnelli entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della presente.

ALLEGATO 5

SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A LIQUIDAZIONE - CAMPAGNA 1991

Regione.. Provincia .... Ufficio .... Elenco n. ....

Corresponsione del premio ai produttori di carni ovine e caprine.

Importo unitario del premio alla pecora per produttori di agnelli pesanti ECU .... pari a L...
Importo unitario del premio alla pecora per produttori di agnelli leggeri ECU .... pari a L...
Importo unitario per capra del premio ECU .... pari a L. ....

N. ord. elenco (1)	N. e sigla della domanda	Cognome e nome del produttore	P. IVA codice fiscale	Luogo e data di nascita	Indirizzo	Premio per pecora			Premio per capra			Totale importo da pagare da istituto bancario incaricato Lit. (4)
					Via - Numero C.A.P. Comune	Tot. num. pecore	Magg.ne forf.ria (2)	Imp. da pagare da istituto bancario incaricato Lit. (3)	Tot. num. capre	Magg.ne forf.ria (2)	Imp. da pagare da istituto bancario incaricato Lit. (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i 25 nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un richiedente.

(2) Applicare gli importi previsti dal regolamento CEE n. 1323/90 qualora l'attività di allevamento viene svolta nelle zone svantaggiate.

(3) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di pecore, l'importo unitario e le eventuali maggiorazioni forfettarie, tenuto conto delle limitazioni numeriche disposte dall'art. 5, paragrafo 7, del regolamento CEE n. 3013/89.

(4) L'importo da pagare deve essere uguale alla somma dei premi.

N.B. — Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numero dei premi liquidati con l'elenco stesso, gli importi totali dei premi, l'importo globale nonché il numero complessivo degli assegni da emettere, nonché il seguente testo dell'atto di liquidazione:

«Viste le domande degli allevatori elencate nei n. .... foglio costituenti l'elenco; effettuate le verifiche di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 3007/84 e di cui alla circolare ministeriale del 20 dicembre 1990, n. 25 si liquidano gli importi specificati nella colonna 13 a fianco di ciascun nominativo per la somma complessiva di L. .... per il totale di capi indicati nelle colonne 7 e 10».

ALLEGATO 6

RIFERIMENTI NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento CEE n. 3013/89 del Consiglio del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento CEE n. 3493/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine.

Regolamento CEE n. 3007/84 della Commissione del 26 ottobre 1984 recante modalità di applicazione del premio a beneficio dei produttori di carni ovine modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1260/90 dell'11 maggio 1990.

Regolamento CEE n. 1323/90 del Consiglio del 14 maggio 1990 che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità.

Regolamento CEE n. 3901/89 del Consiglio del 12 dicembre 1989 relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti.

Regolamento CEE n. 2814/90 della Commissione del 28 settembre 1990 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti modificato da ultimo dal regolamento CEE ancora in corso di pubblicazione.

91A0025

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Librèria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. - S.r.l.
  Via Roma, 80

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	- annuale	L. 315.000
		- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	- annuale	L. 56.000
		- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	- annuale	L. 175.000
		- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	- annuale	L. 56.000
		- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	- annuale	L. 175.000
		- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	- annuale	L. 600.000
		- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189